



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2025, n. 2

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTRICE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

CONSIGLIO SCIENTIFICO

Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesauo, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático Jubilado de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell'ITLOS
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFEREEES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova
Marco Benvenuti, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Francesco Buonomena, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Raffaele Cadin, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Federico Casolari, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna
Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Anna Cavaliere, Associato di Filosofia del diritto, Università di Salerno
Giovanni Cellamare, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Bari
Giuseppe D'Angelo, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Salerno
Sara De Vido, Ordinario di Diritto Internazionale, Università Ca' Foscari Venezia
Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València
Valentina Faggiani, Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Granada
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona
Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Francesca Graziani, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Elspeeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS
Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravallo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova
Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno
Luisa Marin, Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria
Simone Marinai, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Michele Messina, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino
Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Michele Nino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Criseide Novi, Associato di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Leonardo Pasquali, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Pisa
Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Francesca Perrini, Associato di Diritto Internazionale, Università di Messina
Gisella Pignataro, Associato di Diritto privato comparato, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Anna Pitrone, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Angela Maria Romito, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari
Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho
Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla
Sara Tonolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Padova
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Valentina Zambrano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Alessandra Zanobetti, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Angela Festa, Docente incaricato di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Anna Iermano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Daniela Marrani, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Rossana Palladino (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di

Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno



Rivista quadrimestrale on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies" www.fsjeurostudies.eu
Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli

CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017



Indice-Sommario 2025, n. 2

Editoriale

Dalla dichiarazione Schuman al Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea: verso una revisione del progetto europeo? p. 1
Ugo Villani

Saggi, Articoli, Commenti e Note

Le origini dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Pace e conflitti armati (1945-2025) p. 14
Massimo Panebianco

Migrare: un diritto fondamentale? p. 26
Antonio Ruggeri

Il ruolo della Procura europea (EPPO) nella tutela dello Stato di diritto dell'Unione europea p. 42
Serena Crespi

Norme di diritto internazionale e disparità di genere, idee vecchie e nuove. Il caso del *mundio muliebre*, uno stereotipo da rileggere p. 82
Lucia di Cintio

Convenzione delle Nazioni Unite contro il *cybercrime* e tutela dei diritti umani: influenze europee sullo scenario internazionale p. 108
Marco Dimetto

The error in predictive justice systems. Challenges for justice, freedom, and human-centrism p. 131
under EU law
Alessandro Ferrara

EU impact on Albanian medical civil liability: a case law approach p. 146
Enkelejda Koka, Denard Veshi, Aisha Morina

La promozione della parità di genere nelle relazioni tra l'Unione europea e i *partner* meridionali p. 162
Claudia Morini



FOCUS

Democracy and the Rule of Law: A New Push for European Values

Il Focus contiene contributi elaborati a seguito della riflessione realizzata nel Seminario conclusivo dello Jean Monnet Module Eu-Draw (2022-2025) “Democracy and the Rule of Law: A New Push for European Values”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Salerno (1 aprile 2025)

- Presentazione del *Focus* p. 192
Angela Di Stasi
- Values in the EU external action: mechanisms of implementation and their outcomes p. 194
Stefania Kolarz
- Justice and Home Affairs Cooperation (JHAC) in the perspective of enlargement p. 211
Teresa Russo
- Brevi riflessioni sulla tutela dei diritti nello “spazio digitale” europeo p. 228
Francesco Buonomenna
- Consiglio d’Europa e intelligenza artificiale: un primo tentativo di regolamentazione a tutela dei diritti umani, democrazia e Stato di diritto p. 242
Anna Iermano
- La disinformazione *online* come “minaccia ibrida” alla democrazia nell’Unione europea: meccanismi di tutela e strumenti a contrasto per uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia p. 272
Angela Festa
- L’“approccio europeo” al contrasto alla disinformazione digitale e alla protezione dei valori democratici: quale contributo dell’*AI Act*? p. 296
Rossana Palladino



NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DISPARITÀ DI GENERE, IDEE VECCHIE E NUOVE. IL CASO DEL *MUNDIO MULIEBRE*, UNO STEREOTIPO DA RILEGGERE

Lucia di Cintio*

SOMMARIO: 1. Antichi stereotipi e contrasto alla disparità di genere nel diritto internazionale. – 2. Leggi e sovranità. – 3. *Mund* come protezione. – 4. Possibile funzione economica del *mundio*. – 5. *Mundio* e prassi negoziale. – 6. Donne e potere maschile: uno stereotipo da rileggere.

1. Antichi stereotipi e contrasto alla disparità di genere nel diritto internazionale

Come noto, la disparità nei confronti delle donne rappresenta un fenomeno ancora radicato nella maggior parte del mondo, manifestandosi nei modi più vari, dalle differenze retributive, alle funzioni dirigenziali, sino ad arrivare a fenomeni veri e propri di limitazione delle libertà personali¹, nonostante i copiosi interventi legislativi a livello internazionale². È grazie anche ai movimenti femministi dei secoli scorsi che si è arrivati

Double-blind peer reviewed article.

* Professoressa associata di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo, Università degli Studi di Salerno. Indirizzo e-mail: ldicintio@unisa.it.

Il presente saggio è lo sviluppo della relazione, *Il mundio muliebre*, tenuta nell'ambito del Convegno di Studi, *Donne nella società e nella cultura dei Longobardi*, 21 e 22 marzo, 2025, Salerno.

¹ Cfr. J. ROSELL, *Estados islámicos y Derechos de la mujer*, in *Islam y Derechos Humanos*, Madrid, 2006, pp. 147-150; C.L. RIDGEWAY, *Framed by Gender: How Gender Inequality Persists in the Modern World*, Oxford, New York, 2011; World Economic Forum, *Global Gender Gap Report, WEF*, Cologny/Geneva Switzerland, 2022.

² Le norme internazionali annoverano molteplici convenzioni volte alla prevenzione e alla repressione della discriminazione nei confronti delle donne. Prima fra tutte, la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), aperta alla firma in occasione della sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tenutasi a Budapest, in data 11 maggio 2011, entrata in vigore il 1° agosto 2014 a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche di cui otto provenienti da Stati membri. L'Italia ha sottoscritto la Convenzione il 27 settembre 2012 e l'ha ratificata in data 10 settembre 2013. «Tra tutte le fonti internazionali richiamate acquisisce una spiccata (e per certi versi prevedibile) centralità [...] la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Una convenzione che può essere considerata il più importante strumento internazionale – adottato nel contesto di un'organizzazione regionale – contenente norme che prevedono in capo agli Stati che l'hanno ratificata l'obbligo di adottare disposizioni interne volte a prevenire la violenza di genere, inclusa quella domestica, a proteggere le vittime e a punire i responsabili», così A. DI STASI, *Introduzione*, in A. DI STASI, R. CADIN, A. IERMANO, V. ZAMBRANO (a cura di), *Donne migranti e violenza di genere*

a una sensibilizzazione al problema, contribuendo ad adottare, tra l'altro, una serie di atti finalizzati all'eliminazione delle sperequazioni dovute al genere di appartenenza, a partire dalla Risoluzione n. 1921(XVIII) del 1963 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha fornito una base solida per futuri sviluppi nel campo della parità di genere e dell'eliminazione della discriminazione.

Negli anni successivi continua, così, l'*iter* in ambito internazionale contro il 'gender gap', con la Risoluzione 34/180, dunque, con l'adozione della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), in vigore il 3 settembre 1981³.

Per arginare il fenomeno della disparità di genere, tra l'altro, nel 2010, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito un organismo per la promozione e protezione dei diritti delle donne per la parità di genere, *UN Women*⁴ e ancora prima ha adottato la

nel contesto giuridico internazionale ed europeo/Migrant women and gender-based violence in the International and European legal framework, Napoli, 2023, pp. 18-19. Come accennato, le lotte femministe per la disparità di genere hanno prodotto diversi risultati sul piano normativo, anche meno recente; così è del 1979 la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale della UN, entrata in vigore nel 1981 che vede l'Italia tra gli Stati parte, che ha ratificato nel 1985. L'accordo non riveste solo una natura regolamentare, bensì anche definitoria e in tale direzione va letto l'art. 1 che definisce la discriminazione contro le donne come: "ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo". Cfr., altresì, il Protocollo alla Carta Africana sui diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa (2003), adottato a Maputo, Mozambico, l'11 luglio 2003, in vigore dal 25 novembre 2005; la Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne (Convenzione di Belém do Pará), adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA), il 9 giugno 1994 ed entrata in vigore il 5 marzo 1995. Nell'ambito dell'Unione europea si segnala la Direttiva (UE) 2024/1385 *relativa alla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*, in GU L1385, 24 maggio 2024, pp. 1- 36.

³ Cfr., altresì, il Protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, 1989 – sull'operato del Comitato CEDAW. Tale Comitato, che monitora l'attuazione della CEDAW, è un organo di 23 esperti in materia di diritti delle donne, provenienti da tutto il mondo, indipendenti, eletti a scrutinio segreto da un elenco di candidati designati dagli Stati Parte. Questi ultimi hanno l'obbligo di presentare regolarmente al Comitato dei rapporti sul modo in cui sono applicati i diritti sanciti dalla Convenzione. Il Comitato, durante le sue sessioni di riunione, esamina i rapporti di ciascuno Stato Parte e a questo formula le proprie preoccupazioni (*concerns*) e raccomandazioni (*recommendations*) nella forma di osservazioni conclusive (*concluding observations*).

⁴ Il 2 luglio 2010 l'Assemblea Generale ha votato all'unanimità la nascita di un nuovo organismo delle Nazioni Unite, *UN Women*, con il compito di promuovere e difendere i diritti delle donne. *UN Women* raggruppa quattro uffici delle Nazioni Unite il cui obiettivo è la parità di genere: la Divisione per l'avanzamento delle donne (DAW, creata nel 1946), l'Istituto internazionale di ricerca e formazione per la promozione delle donne (INSTRAW, 1976), l'Ufficio del consigliere speciale sulle questioni di genere e sulla promozione delle donne (OSAGI, 1997), e il Fondo ONU per lo sviluppo delle donne (UNIFEM, 1976). La creazione di *UN Women* è il risultato di anni di negoziazione fra gli Stati membri delle Nazioni Unite ed il Movimento globale femminile. Tale organismo ha, fra le sue finalità, anche quella di aiutare gli Stati membri ad attuare la normativa esistente, fornire assistenza tecnica e finanziaria ai paesi che ne fanno richiesta, e a stringere rapporti di cooperazione con la società civile. *UN Women* operativo da gennaio 2011, con sede a New York, è guidato da un vicesegretario generale nominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Sempre come conseguenza della dichiarazione, il 4 marzo 1994, la Commissione per i diritti umani ha adottato la risoluzione 1994/45 in cui ha deciso di nominare il primo relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne.

Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993) con la Risoluzione n. 48/104⁵.

Una tappa fondamentale, in tale cammino, è la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), in vigore dal 2014 la quale costituisce il primo strumento completo, a livello internazionale, giuridicamente vincolante per prevenire e combattere qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, inclusa la violenza domestica.

La sua struttura garantistica è basata sulle cd. "tre P": «prevenzione» (cap. III), «protezione e sostegno delle vittime» (cap. IV), «perseguimento dei colpevoli» (cap. VI), cui viene ad aggiungersi una "quarta P", quella delle «politiche integrate» (cap. II), allo scopo di agire efficacemente su un fenomeno di notevole complessità che investe svariati aspetti.

Tali esempi appena accennati mostrano come la Comunità internazionale, protesa verso uno sforzo normativo continuo, volto ad eliminare il cosiddetto 'gender gap'; tuttavia tale *iter* da solo appare non del tutto sufficiente, essendo necessario, non di meno, uno sradicamento ideologico che nasce da lontano⁶. La pervicace persistenza della disparità di genere non è, infatti, frutto solo di contingenze storico-politiche, poiché la considerazione della donna in modo diverso, nel senso di genere 'minore' dal punto di vista fisico e mentale, rispetto all'uomo, si fonda anche su una certa ideologia⁷ che si serve anche di alcuni stereotipi storici⁸ tramandati in modo traluzio, ben sintetizzata dalle parole seguenti: «Le donne, sempre centrali nell'organizzazione e nella

⁵ Tale risoluzione è intesa come complementare e un rafforzamento dei lavori della CEDAW. Quale conseguenza della risoluzione l'Assemblea generale, guidata dal rappresentante della Repubblica Dominicana, ha istituito la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne il 17 dicembre 1999 attraverso la risoluzione 54/134.

⁶ Alla necessità di un mutamento profondo di tipo anche culturale fanno riferimento: G. CERSOSIMO, *La parità di genere tra vecchie e nuove problematiche. Paradossi della storia e del diritto*, in A. DI STASI (a cura di), *Dalla non discriminazione alle pari opportunità. Un itinerario di confronto, ricerca e sperimentazione di buone prassi a UNISA... e oltre. Atti del Convegno internazionale di studi tenuto in occasione della Giornata internazionale della donna 2023*, Milano, 2024, pp. 83-105; L. CASALE, *L'effettività in Italia della tutela ordinamentale rispetto alla violenza domestica e di genere sotto la lente della Corte di Strasburgo*, ivi, pp. 239-264.

⁷ C.A. MACKINNON, *Le donne sono umane?*, Roma, 2012, ha evidenziato come, a livello teorico, si sia affermata la differenza tra due generi di cui uno, tuttavia, sopraffà l'altro, ossia il maschile verso il femminile. La studiosa, così, sottolinea la necessità che siano riformulate le categorie teoriche in modo da garantire un'effettiva parità di opportunità. Ed è in ciò che si innesta anche la presente analisi consistente in un contributo volto a consentire anche una revisione teorica.

⁸ In tal senso, appaiono significativi diversi studi recenti che dimostrano come la disparità di genere, il 'potere' dell'uomo sulla donna siano legittimati dalla formulazione delle leggi, nonché dal tipo di sanzioni dalle stesse previste. Così, a titolo esemplificativo, si ricordano alcune specifiche fattispecie penali, quali il reato di violenza sessuale, o la concezione del rapporto sessuale fuori dal matrimonio, in relazione sia con il reato di adulterio sia con il reato di "fornicazione", sulla falsa riga di antiche norme augustee e di natura religiosa, come si vedrà avanti. Sul tema cfr. S. ANGIOL, *Le radici etniche e culturali della violenza di genere: un approccio di diritto internazionale*, in A. DI STASI, R. CADIN, A. IERMANO, V. ZAMBRANO (a cura di), *Donne migranti e violenza di genere nel contesto giuridico internazionale ed europeo*, op. cit., pp. 33-70, con bibliografia sociale. La studiosa argomenta sulla base di studi a carattere statistico e scientifico che rivelano come la violenza di genere non nasca solo all'interno di strutture patriarcali fondate su regole non scritte, ma come anche regole sociali e giuridiche si vadano a intersecare (pp. 39 ss.).

riproduzione della società, hanno subito tutte le strategie di potere, più o meno coattive, tese a dividerle, banalizzarne l'impegno, renderle invisibili»⁹.

Se ciò appare essenziale per una corretta comprensione del fenomeno, d'altro canto, v'è da dire che, in alcuni casi, ci si serve di modelli passati, in modo non corretto. Il precedente antico, elevato a modello teorico, risulta, infatti, una componente essenziale nella *ratio* di una normativa discriminatoria, specie nel secolo scorso, quando il legame tra diritto antico e diritto positivo risultava immediato e maggiormente evidente, nella stesura dei moderni codici.

Si pensi all'art. 3 del Codice del regno d'Italia che proibisce alle donne di esercitare i diritti politici. La giustificazione di tale norma risiederebbe, secondo la dottrina del tempo, in una presunta ed esclusiva funzione naturale della donna di accudire la famiglia e la prole, legittimata dalle leggi romane e, nel Tardoantico, dai Longobardi, ove la donna, afferma il giurista Burri, "...sotto una perpetua tutela per le antiche leggi romane" è "colpita d'incapacità assoluta, e ridotta a stato puramente passivo sotto le leggi dei Longobardi"¹⁰, il che è espressione di una nutrita dottrina che eleva il diritto longobardo a baluardo contro le istanze femminili di parificazione.

La considerazione non è di poco conto in quanto il potere germanico, così inteso, giustifica, ancor oggi, una certa visione patriarcale del rapporto tra uomo e donna e lo strumento di potere riconosciuto dal medesimo ordinamento longobardo sarebbe stato il *mundio*.

Il *mundio* rappresenta un simbolo della sottomissione femminile che attraversa i secoli, ma si tratta di un istituto dai contorni fluidi che, se riletto in chiave testuale e meno ideologizzata, lascia invece trasparire una posizione della donna nel diritto longobardo avanzata per il dato contesto storico.

Se la rilettura di tale stereotipo si rende necessaria, allora, al fine di delegittimare anche una giustificazione storica alla persistente disparità di trattamento verso le donne, tuttavia, essa non può prescindere da una disamina analitica delle fonti che trattano del *mundio*. Rivedere alcune ipostatizzazioni, dunque, risulta una necessità, in quanto i diritti umani, la loro concezione e la loro effettività, che devono essere garantiti, sono frutto di un'evoluzione da ricostruire secondo i fatti¹¹ e il passato non offre solo un modello affatto negativo, ma anche positivo, recando alcuni aspetti sorprendenti e di straordinaria modernità. In tale prospettiva, il diritto longobardo e il *mundio* muliebre appaiono sotto un'angolazione diversa rispetto a quella citata di Burri come si vedrà nelle righe seguenti.

Il *mund* rileva sia nel diritto privato, sia nel diritto internazionale privato.

I Longobardi erano, come noto, un popolo germanico che si insedia nella penisola italiana dal 568, costituendo un regno che si incasella tra Bizantini e Romani, instaurando con essi trattati e rapporti che potremmo definire, impiegando un linguaggio moderno,

⁹ Così, G. CERSOSIMO, *La parità di genere*, cit., p. 83.

¹⁰ Così A. BURRI, *Dei diritti delle donne secondo il Codice civile del Regno d'Italia*, Firenze, 1871, p. 4.

¹¹ Cfr. per tutti, tra gli autori recenti, N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1997.

di diritto internazionale¹², da cui dipendeva anche l'applicazione del *mundio* applicato agli stranieri che avessero sposato una longobarda a determinate condizioni¹³.

In tempi moderni, a partire dal XIX secolo, il *mund* è concepito alla stregua del prezzo della vendita della donna; una simile opinione, frutto di un fraintendimento interpretativo, secondo il quale il matrimonio germanico avrebbe comportato una compravendita, è superata in favore di ipotesi basate su un approccio maggiormente critico alle fonti, ma tendenzialmente orientato all'interno di un dualismo tra quanti concepiscono il *mundio* quale protezione della donna e quanti lo ritengono espressione dell'autorità maschile¹⁴. “*Imperium mariti*” è definito da Brand¹⁵. Ipotesi tanto diverse sono dovute principalmente allo stato delle fonti che, come si vedrà a breve, si connotano per un portato variegato.

Risale alla metà dello scorso secolo il lavoro monografico di Cortese¹⁶, che muta la prospettiva metodologica significativamente. L'Autore traccia una storia del *mundio*, dando conto dello stato dottrinario in modo ragionato, criticando la storiografia che si era dedicata al diritto germanico nella prima metà del XX secolo, interessata per «le ben note ragioni»¹⁷, scrive, riferendosi alle spinte ideologiche spesso tese a enfatizzare il legame verso il diritto romano in modo aprioristico e sottilmente propagandistico.

¹² Un aspetto, questo, di particolare importanza per cui si rinvia a M. PANEBIANCO, *Introduzione alla codicistica del jus gentium europaeum. Codice Lunig-Leibniz-Dumont*, Napoli, 2016. Per le fonti che recano i riferimenti ai trattati dei Longobardi con altri popoli cfr. J. BARBEYRAC, *Histoire des anciens traités ou recueil historique et chronologique des traités répandus dans les auteurs grecs et latins, et autres monumens de l'antiquité, depuis les tems les plus reculez jusques à l'empereur Charlemagne*, Amsterdam, 1739.

¹³ Liut. 6.74.

¹⁴ Tale idea di fondo vede al suo interno diverse sfumature interpretative. F. SCHUPFER, *Degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i Longobardi*, in *Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften*, 1861, n. 3, pp. 262-306, ID., *La famiglia presso i Longobardi*, in *Archivio Giuridico*, 1868, n. 1, pp. 116-183, dedica al *mundio* particolare attenzione, ipotizzandone l'esistenza di vari di tipi e quello maritale avrebbe caratterizzato l'intero ordinamento familiare, atteggiandosi come un potere verso la donna, segno della sua sottomissione, collegandolo al diritto romano, alla *manus*, alla *patria potestas*, a seconda che il *mundio* fosse esercitato dal padre o dal marito e tutela quando esercitato dai parenti. G. SALVIOLI, *Storia del Diritto Italiano*, 1, Torino, 1921, p. 28, asserisce che il *mundio* è un potere come quello del *pater familias* romano. Verso tale direzione si pongono anche: P. DEL GIUDICE, *Il mundio sulle donne nella legge longobarda*, Napoli, 1872; F. GAUDENZ, *Le vicende del mundio nei territori dell'Italia meridionale*, in *Archivio storico per le province napoletane*, 1888, n. 8, pp. 95-118; L. PALUMBO, *Consiglio di famiglia nel diritto longobardo*, Lanciano, 1896; A. SOLMI, *La condizione privata della donna e la giurisprudenza longobarda nell'Italia meridionale*, in *Archivio Giuridico*, 1902, n. 68, pp. 279-333. Gli scritti specialistici sul tema del *mundio* recenti non sono particolarmente copiosi, cfr.: K. MODZELESKI, *La stirpe e la legge*, in *Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi*, I, Firenze, 2002, pp. 423-436, per cui il *mundio* sarebbe un potere parentale, ribadendo, seppur con modalità sfumate, la concezione di *mundio* quale potere del *pater familias*. L'autore afferma, altresì, che il *mundio* non sarebbe un istituto tipico dei Longobardi, ma (p. 424) «comune all'assetto tradizionale dei vari popoli dell'Europa barbarica». Invero, le altre leggi che menzionano il *mundio* non solo sono posteriori all'Editto di Rotari, ma deriverebbero dalle leggi longobarde; riferito alla donna il *mundio* appartiene al diritto longobardo e viene esteso anche con sensi diversi ad altri territori.

¹⁵ J. BRAND, *De imperio mariti in uxorem*, Lion, 1810.

¹⁶ E. CORTESE, *Per la storia del mundio in Italia*, in *Rivista Italiana per Scienze Giuridiche*, 1955-1956, n. 8, pp. 323-474.

¹⁷ E. CORTESE, *Per la storia*, cit., p. 325.

Attraverso una lettura esegetica delle fonti, il *mundio* è concepito dallo studioso nel senso di una *potestas* nei confronti della donna che si aggiunge a quella familiare e si estrinseca in un'autorizzazione al compimento degli atti giuridici; all'aspetto potestativo, si associa, inoltre, uno patrimoniale, che trova ragione nella quantificazione monetaria di tale istituto, come si vedrà, generato «dall'inclinazione medievale a una visione unitaria delle facoltà umane, nella cui sfera d'azione sono indissolubilmente congiunti la capacità giuridico-economica e lo status della persona»¹⁸. Al *mundio* longobardo, secondo il medesimo autore, sarebbe mancato l'aspetto della protezione, derivatogli solo dopo il 774, per influenza del diritto franco.

Se tali idee, in particolare quelle riguardanti la funzione del *mund*, possono essere oggetto di nuove valutazioni, nondimeno, dal punto di vista del metodo, è pienamente condivisibile la critica alla dottrina a lui coeva o immediatamente precedente¹⁹, concretizzandosi nell'assunto in base al quale tale istituto non può essere visto con la lente di un'esperienza giuridica quale quella romana che, attraversando millenni di storia, si presenta agli occhi dell'operatore del diritto germanico e moderno alla stregua di un contenitore da cui attingere regole, a seconda dell'idea che si voglia affermare²⁰.

Non si può trascurare il fatto che il trattamento giuridico della donna nel diritto romano muta notevolmente nel tempo; in quella cultura arcaica che paradossalmente si ripropone nel mondo romano-cristiano, la donna era oggetto di una legislazione severa, per cui necessitava di un tutore che ne integrasse la volontà per gli atti negoziali, per converso, i delitti contro la sua integrità erano puniti solo a certe condizioni; si pensi, poi, alla legislazione che parte dalla *Lex Iulia de vi*, *Lex de adulteriis*²¹. Come noto, inoltre, sulla persona femminile insistevano una pluralità di poteri che spesso si sovrapponevano in modo ancor oggi non chiaro. Oltre alla tutela, riservata alle *sui iuris*, le donne potevano essere soggette alla *manus maritalis* o alla *patria potestas*, inoltre, a poteri del marito o del capo famiglia, non solo del padre. Allora, in tanta congerie, non pare operazione corretta stabilire a priori una derivazione tra categorie romane e prassi longobarde. Tale operazione può essere legittimata solo *ex post*, nel contesto dell'Italia del VII secolo; tuttavia, una difficoltà, per l'applicazione di tale metodo, è rappresentata dallo stato delle fonti. Alla luce delle non numerose testimonianze, alcuni aspetti circa l'ambito applicativo, il senso giuridico del *mundio* possono essere tratti anche da specifiche differenze lessicali, da considerazioni etimologiche e semantiche, in altri termini attraverso la 'linguistica'; la centralità del singolo lemma, più che della categoria di riferimento, appartiene al *modus agendi* tipico dei tempi, in cui alla speculazione

¹⁸ E. CORTESE, *Per la storia*, cit., p. 433.

¹⁹ E. CORTESE, *Per la storia*, cit., p. 325, ricorda come già Carlo di Tocco, gl. *in sinu ad Lomb.* II.14.19, criticasse l'applicazione di categorie romane a istituti Longobardi, segnatamente la *patria potestas* al *mundio*, e successivamente Biagio da Morcone, *De differentiis inter ius longobardorum et ius romanorum tractatus*.

²⁰ In tal senso, E. CORTESE, *Per la storia*, cit., p. 331.

²¹ Su tale aspetto, per il diritto germanico, esemplificativo è il testo della *Interpretatio visigota* a CTh. 9.9.1, su cui L. DI CINTIO, *L'Interpretatio Visigothorum al Codex Theodosianus, il libro IX*, Milano, 2013, pp. 92 ss.

giuridica dei *veteres iuris consulti* si sostituiscono logiche retoriche (basti pensare al numero di opere di tale genere, per tutti le *Etymologiae* di Isidoro)²², ma spesso agli stessi operatori del diritto sfugge il senso tecnico-giuridico originale che è dietro il *nomen*, sbiadito nelle interpretazioni secolari, anche fantasiose²³.

Così, benché la dottrina, in modo tratlatizio, ritenga che il *mundio* indichi un istituto specifico, il cui senso rinvia al germanico, ‘bocca’, o per alcuni, *munt*, collegato al potere generico di *manus*²⁴, tuttavia occorre valutare anche la possibilità che esso non si identificasse *ab origine* in un istituto tipico rivolto alle donne. Per quel che concerne l’etimo, mi sembra accoglibile la teoria di chi ravvisa nel lemma *mund* un’origine sassone, comune all’islandese²⁵, che in modo generico indicava la tutela, anche armata. Declinato come ‘protezione’ per le donne, è presente per la prima volta nell’Editto di Rotari, cap. 26²⁶, e nelle successive leggi a ispirazione anche longobarda, come nella *Lex Alamannorum*, nella *Lex Baiuvarorum*, trasmesso poi nei capitolari franchi, oltre che nelle fonti caratterizzanti il mondo germanico del Medioevo, nei formulari, ma con un senso diverso, come si vedrà a breve, rispetto al *mundio* muliebre, oggetto della presente relazione. Il *mundio* femminile è poi regolamentato in modo frammentario, attraversando l’intero Editto di Rotari ed è solo nel capitolo 204 che viene trattato e, in qualche modo, concettualizzato quale istituto: *Nulli mulieri liberae sub regni nostri ditionem legis langobardorum uiuentem liceat in sui potestatem arbitrium, idest selpmundia uiuere, nisi semper sub potestatem uirorum aut certe regis debeat permanere; nec aliquid de res mobiles aut immobiles sine uoluntate illius, in cuius mundium fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi*. Il *mund*, in un latino oramai volgarizzato, è qui delineato quale *potestas* degli uomini o del re verso le donne, nel regno longobardo, inestinguibile, consistente nell’integrazione di volontà negli atti di vendita o di donazione. Nel capitolare, in tal modo, per definire tale istituto si fa riferimento a quello che rappresentava il diritto universalmente riconosciuto ossia il

²² Sulla ricezione delle *Etymologiae* nella *Lex Visigothorum*, cfr.: V. CRESCENZI, *Per una semantica del lavoro giuridicamente rilevante in Isidoro da Siviglia, nella Lex Romana Visigothorum, nell’Edictum Theoderici, e nella Lex Visigothorum*, in *Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti - Isidoro di Siviglia*, Repubblica di San Marino, 2012, pp. 217-273; L. DI CINTIO, *Ler regit omnem civitatis ordinem. Valentiniano, Interpretatio e Lex Visigothorum I.1.3*, in *Iuris Antiqui Historia*, 2021, pp. 59-79. Secondo un’ipotesi di T. MOMMSEN, *Iordanis Romana et Getica*, in *Monumenta Germania Historica*, Berolini, 1882, n. 5, p. 61 nt.1, Isidoro avrebbe attinto da Cassiodoro, a sua volta, segnatamente in “*Scythas eos et natione et vocabulo asserit appellatos*”. Sul tema cfr. A. GRILLONE, *Congetture Del Mommsen Nell’apparato Dei Suoi ‘Getica’ Di Giordanes*, in *Hermes*, 2003, n. 131, pp. 114-128.

²³ Cfr. nt. 28, per l’impiego incerto di lemma ‘*mundio*’.

²⁴ W.T. KRAUT, *Die Vermundschaft nach den Grundsätzen des deutschen Rechts*, 1, Göttingen, 1835; F. BLUHME, *Die Mundschaft nach Langobardenrecht*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung*, 1872, n. 11, p. 380; C. TUNZELMANN, *Zum Wesen der Langobardischen Munt*, Freiburg, 1897, p. 377; J. GRIMM, *Deutsche Rechtsaltertümer*, Leipzig, 1922, p. 617.

²⁵ Per tale senso di *mund*, cfr. W. Krause, *Die Frau in der Sprache der altisländischen Familiengeschichten*, Göttingen 1926, pp. 19-20 e *retro*.

²⁶ C. TROYA, *Storia d’Italia del Medio-Evo*, IV.2, Napoli, 1853, p. 133, afferma: «Ecco udirsi qui per la prima volta nell’Editto il *mundio*», ritenendo che il *mundio* derivasse dalle *cadarfrede* di antica memoria, che, però, sono intese in modo non chiaro, potendo esse, *cawarfide*, indicare la consuetudine antica.

romano, l'unico in grado di fornire concetti e termini tecnici più o meno corrispondenti alle manifestazioni longobarde; nonostante il *mundio* sia collegato al lemma *potestas*²⁷, comunque rispetto al concetto romano se ne differenzia, come vedremo, in non pochi punti.

Alcuni elementi cognitivi possono essere forniti attraverso un confronto con gli ulteriori sensi che il *mundio* assume nell'Editto medesimo. Così si veda il cap. 224, *De manomissionibus: Si quis servum suum proprium aut ancillam suam liberos dimittere voluerit, sit licentia qualiter ei placuerit. Nam qui fulfree et a se extraneum, id est haamund, facere voluerit, sic debet facere. Tradat eum prius in manu alteri homines liberi et per gairthinx ipsum confirmat; et ille secundus tradat in tertium in eodem modo, et tertius tradat in quartum. Et ipse quartus ducat in quadrubium et thingit in gaida et gisil, et sic dicat: de quattuor vias ubi volueris ambulare, liberam habeas potestatem. Si sic factum fuerit, tunc erit haamund, et ei manit certa libertas; postea nullam repetitionem patronus adversus ipsum aut filiûs eius habeat potestatem requirendi. Et si sine heredes legetimûs ipse qui haamund factus est, mortuus fuerit, curtis regia illi succidat, nam non patronus aut heredes patroni.*

Nel capitolare in esame si descrive la procedura per la liberazione dei servi e delle serve; quello che interessa sottolineare in questa sede è il fatto che colui il quale acquisisce lo *status* di piena libertà, è definito *haamund*. Diversamente, per indicare un soggetto libero, ma vincolato alla prestazione di opere, si impiega il lemma *aldius*²⁸. I due termini contengono etimi differenti e anche probabilmente origini storiche diverse; per ciò che concerne l'*aamund* si potrebbe trovare un qualche chiarimento nella descrizione della procedura in Rot. 224. Nonostante in essa, infatti, siano presenti rinvii a espressioni germaniche, *gairenthinx*, *fulcfree*, *thinx*, si riproduce ancora un rituale antico comune, per molti aspetti, al diritto romano. Nella *emancipatio* del *filius*, solenne, infatti, si eseguiva una vendita e una rivendita del figlio ad un *extraneus* per due volte, (come si evince da D. 7.36.1, che riproduce una Tavola, la IV), alla terza, il figlio diveniva *sui iuris*; in modo simile, in Rotari, si ripropone la *traditio* del sottoposto in mano estranea, ma per quattro volte, anziché tre; nella *manumissio vindicta* romana è presente l'elemento simbolico, il tocco con una festuca da parte di un magistrato, (Cic. *top.* 2.10). Ciò corrisponderebbe al *gairenthinx*, anch'esso termine polisemico e controverso, ma che, in modo condivisibile con parte della dottrina, rimanda alla formalità solenne che rendeva valido un atto²⁹, che si concretizzava nel tocco della festuca, presente anche nella *Lex Salica* (XLVI). Parimenti, l'inciso *postea nullam*

²⁷ E. CORTESE, *Per la storia*, cit., p. 331, definisce il *mundio* «espressione senza corpo».

²⁸ A tal proposito, mi sembra molto interessante la notazione di G. CAUMO, *Sulla condizione dei Romani vinti dai Longobardi*, Firenze, 1870, p. 8, il quale collega il *mundio* dell'*aldio* al *patronus*, mentre nota come altrove sia usato il termine di *dominus* per indicare la posizione giuridica verso il servo, con un riferimento a Roth. 217. Tale differenza mostra una consapevolezza nella diversità di poteri di cui il *mundio* risulta quello che vincola un soggetto non affatto asservito.

²⁹ A. VISCONTI, v. *Gairenthinx*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, Milano, 1916, n. 6.3, pp. 866-867, sottolinea come il termine sia polisemico, ma sia presente in tutti gli atti solenni in cui occorreva una garanzia.

repetitionem patronus adversus ipsum aut filiûs eius habeat potestatem ... postula la teorica possibilità romana che si adempisse a un *officium* per la prestazione delle *operae* del liberto al patrono, il cui potere è in modo coerente denominato *potestas*: si torna al diritto romano, ogni qual volta si debba impiegare un concetto giuridicamente compiuto³⁰.

Aamund torna in Rot. 235. *De aldius: Non liceat aldius cuiuscumque, qui aamund factus non est, sine voluntate patroni sui terra aut mancipia uindere, sed neque liberum dimittere.* Nelle leggi ora ricordate si parla solo di *haamund*, o dell'equivalente *aamund*, *ahamund*, in relazione all'aldio, come colui che torna pienamente libero, reso tale; in questo caso allora, l'estinzione del *mundio* non è regolamentata in modo chiaro, molti aspetti permangono impliciti racchiusi in un accorgimento lessicale, l'aggiunta della 'ha' privativa; nei capitolari di Rotari è menzionato solo l'*ahamund*, il suo reciproco semantico che sarebbe *mund*, in relazione all'*aldius* è assente, solo ragionando *e contrario*, si desume indirettamente che il *mundio* avrebbe indicato sottoposizione o protezione. In positivo è solo a partire da Liutprando, Liut. 9.3³¹, Liut. 23.5³², che troviamo regolamentato il *mundio* dell'aldio.

La letteratura³³ accomuna tali fonti per addivenire a una visione sistematica dell'istituto, come forma di *potestas*. A mio avviso, invece, è significativo il fatto che nell'Editto di Rotari manchi la definizione o la regolamentazione di *mundio* riferito all'aldio solo presente in negativo, come detto. Ciò potrebbe indicare che il legislatore avvertisse difficoltà concettuali, tali che non gli avrebbero consentito l'emanazione di disposizioni più chiare. Si sarebbe trattato di un istituto che sia sotto il profilo della struttura sia sotto quella della funzione risultava ancora magmatico al tempo di Rotari. Sarebbero stati solo i giuristi successivi a dare forma al *mundio* dell'aldio, richiamando la disciplina romana del *libertus*³⁴, nell'impossibilità di crearne una propria.

³⁰ Ancora nella posteriore legge di Ahistulf 11.2, *Anterioris edicti* (Rot. 224; Liut. 23): *Leguntur capitula, ut si quis langobardus pertinentem suum in quarta manum tradiderit et ad se hamund fecerit, aut circa altario deducendum sacerdoti tradiderit, soluti ab omnem conditionem servitutis permanerint. Sed quoniam perversi hominis benefactores suos accepta libertatem postponebant, et ipsi eum postmodum retinere nequaquam valebant, multi hominis timentis ne sui liberti eos postponerent, libertatem eis facere obmittebant. Propterea statuimus, ut si quis langobardus pertinentem suum thingare voluerit in quarta manum et cartola illi fecerit, et sibi reservaverit servitium ipsius dum advixeri, et decreverit, ut post obidum eius liber sit: stabilem debeat permanere secundum textu cartule quam ei fecerit, quia iustum nobis apparuit, ut homo benefactorem suum, vivente eum, dimittere non debeat. Nam qui in ecclesia liberum dimiserit per manus sacerdotis, sic maneat ei libertas, sicut anterior edictus (Liut. 9) contenit.*

³¹ *Si quis seruum suum aut ancillam in manum regis dederit, et ipse princeps eos per manos sacerdotis circa sacrum altarem liberos dimiserit, sie permaneant liberi...*

³² *Si quis seruum aut ancillam suam in ecclesia circa altare amodo liberum uel liberam demiserit, sie ei maneat libertas, sicut illi qui fulfree in quarta manus traditus et aamund factus est. Nam qui aldionem facere uoluerit, non eum ducat in ecclesia, nisi alio modo faciat qualiter uoluerit, sibi per cartola, sibi qualiter ei placuerit.*

³³ Per E. CORTESE, *Per la storia*, cit., pp. 360-362, il *mundio*, che trova il suo corrispettivo in *haamund*, andrebbe accostato al potere di patronato, ma i liberti erano legati al patrono solo dal dovere di prestare le *operae*; nel caso dei Longobardi il rapporto risulta maggiormente complesso come in Liut. 9.

³⁴ 10.3: *Item de libertis. Si quis seruum suum aut ancillam liberum dimiserit, et posuerit ei mundium, aut unum solidum aut duo aut tres aut sex, tantum habeat mundium, quantum ei in cartola adfixerit. Et qui*

Aamund indica l'uomo non sottoposto ad alcun vincolo di potere verso un altro soggetto, coerentemente *mund* indica la donna 'ingenua'; nel cap. 204, delinea un concetto, una forma di potere una *potestas*. Si ripropone un'ambiguità o una imprecisione dell'impiego del vocabolo *mund*³⁵, e si solleva la questione se la donna potesse essere *selpmundia*, -la donna non è *mund*, ma *mundia*, *selp*³⁶ è un riflessivo di un aggettivo. L'imprecisione espressiva, in tale caso, deriva da quella concettuale, così la costruzione del termine sembra la translitterazione malaccorta di 'sui iuris', che riveste, però, un senso diverso, poiché per il diritto romano è, naturalmente, il *ius* che non si estingue, non la tutela o la *potestas* che non sono tanto caratteri dello status, quanto forme di potere che in quanto tali possono essere modificate o estinte. Diversamente, in cap. 204, è rimarcata la non estinguibilità con chiarezza del *mundio* muliebre, che è un carattere dello status femminile, più che un diritto potestativo.

2. Leggi e sovranità

Viste l'approssimazione e l'ambiguità con cui è trattato il *mundio*, sia nel cap. 204, sia nel cap. 224, visto che, peraltro, il *mundio* femminile non risulta attestato prima dell'Editto, potrebbe ipotizzarsi che la sua regolamentazione normativa trovi corrispondenza nel tentativo di legittimare alcune prassi 'identitarie' attraverso una commistione imprecisa tra diritti romani, germanici percorsi dall'idea del *mund*, come protezione proveniente da un soggetto sovraordinato, perciò *potestas*, ma molto diverso dalla *patria potestas*³⁷ e dalla *manus maritalis*. Essendo il *mundio* detto un istituto che si delinea in modo frammentario³⁸ e progressivo, risultando la somma delle varie norme in Rotari prima e in Liutprando poi, si potrebbe trovare qualche addentellato nelle forme di protezione e controllo attuate dal diritto romano più antico, allorquando la donna, ove fosse stata priva della *patria potestas* o della *manus*, sarebbe stata comunque soggetta a tutela.

postea ex ipsa liberta nati fuerent, sibe masculi sibe femine, non habeant amplius mundium nisi quantum et mater earum.

³⁵ L'imprecisione con cui è impiegato il concetto di *mundio* è già accennata da alcuni studiosi G. CAUMO, *Sulla condizione*, cit., p. 8 nt. 2 che in riferimento a Rot. 217 precisa: «Per verità il vocabolo non denota qui il rapporto stesso, sibbene il prezzo del *mundio*, come in Rot. 183, 200, 214, 261, Liut. 9.10».

³⁶ M. DONNINI, *Sul lessico giuridico nelle fonti altomedievali: polisemia ed esattezza di significato fra letteratura e diritto*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo*, II, Spoleto, 1995, p. 1180.

³⁷ Per un *excursus* chiaro ed efficace sull'evoluzione dell'autorità paterna cfr. M. CAVINA, *Il padre spodestato: l'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma, 2007.

³⁸ E. OSENBRÜGGEN, *Das Strafrecht der Langobarden*, Zürich, 1863, pp. 81-87, apporta interessanti riflessioni proprio sul modo ondivago dell'applicazione del lemma *mundium* o *mundius*, a seconda che ci riferisse al soggetto che ne era titolare, al concetto o a una caratteristica, p. 81: «Dass aber das Mundium nicht in dem Begriffe der Gewalt aufging, sondern eine sittlichen Character hatte in dem Schutze und der Fürforger, welche der Mundwald (*Mundwaldus*, -qui mundium in eius potestatem habet, -ad quem mundium pertinet) mit Treue der in seinen Hand, befindlichen Frau zu leisten hatte geht hervor den Gründen, die für ihn den Verluft des mundium zur Folge hatten».

Nelle leggi longobarde si assiste a un uso del diritto romano, del suo lessico tecnico che sovente è snaturato o translitterato finalizzato a indicare istituti e prassi longobarde, ma che richiamano anche norme antiche; tale ambivalenza potrebbe essere frutto di una coincidenza, ma potrebbe essere frutto di un *humus* rituale comune, attribuibile a un uso del diritto romano epitomato, adattato alle consuetudini longobarde che in alcuni casi è espressamente riconosciuto, in altri negato in funzione di una indipendenza culturale che, nei fatti, era impossibile da raggiungere. In tale direzione si pone il prologo dell'Editto di Rotari, ove in via sintetica è espresso il programma normativo per il territorio longobardo, in cui non vi è alcun riferimento alle consuetudini, ma a un intervento legislativo su leggi precedenti, che sono corrette in funzione delle esigenze di equità sociale e giustizia longobarde: *esse prospeximus presentem corrigere legem, quae priores omnes renoveti et emendet, et quod deest adiciat, et quod superfluum est abscidat...*

Tali obiettivi, che si pone il legislatore, non si discostano da quelli delle altre leggi germaniche; nel *Commonitorium* della *Lex Romana Visigothorum*³⁹, la più importante tra gli statuti del Tardo Antico, si trova il seguente inciso: *Ut omnis legum romanorum obscuritas adhibitis sacerdotibus ac nobiles viris in lucem intelligentiae melioris deducta resplendeat*. Il Breviario di Alarico interviene sulla normazione romana, migliorandola in funzione di una fruibilità maggiore, costituendo, al contempo, il modello per le altre leggi statutarie germaniche, compresa la *Lex Longobardorum*, anche nella sua dichiarata mancanza di originalità, proponendosi il solo obiettivo di migliorare le norme esistenti.

Diversamente, nel programma della *Lex Burgundionum*, non si menzionano i Romani non si accenna al diritto romano, ma si fa riferimento alle costituzioni *parentium*, ossia dei re precedenti, raccolte e ordinate da una commissione, *comites*, di laici, (nella legge non solo sono omessi i Romani, ma anche i chierici) e sono tese a conferire pur sempre i caratteri di giustizia, equità sociale all'ordinamento⁴⁰. Nonostante 'il suo silenzio', la legge statutaria recepisce, per la maggior parte, le norme romane, riducendo il prologo a un testo propagandistico, teso ad affermare l'indipendenza politica dell'imperatore.

Coevo all'Editto di Rotari è poi il *Liber Iudicium*, il cui prologo recita: I. 2 *Artifex legum*. IX: *...Quod dare debeat legibus disciplinam artifex legum. Quod sit artificium condendarum* III: *Quid requirendum est in artifice legum. Salutare daturi in legum*

³⁹ Sul Breviario di Alarico, mi permetto di rinviare a L. DI CINTIO, *L'Interpretatio Visigothorum*, cit., passim; EAD., *Nuove Ricerche sull'Interpretatio Visigothorum al Codex Theodosianus, libri I e II*, Milano, 2016.

⁴⁰ *Vir gloriosissimus Gundobadus rex Burgundionum. Cum de parentum nostrisque constitutionibus pro quiete et utilitate populi nostri inpensius cogitemus, quid potissimum de singulis causis et titulis honestati, disciplinae, rationi et iustitiae conveniret, et coram positis obtimatibus nostris universa pensavimus, et tam nostram quam eorum sententiam mansuris in evum legibus sumpsimus statuta perscribi. Amore iustitiae, per quam Deus placatur et potestas terrenae dominationis acquiritur, ea primum^l habito consilio comitum et procerum nostrorum per quam Deus studuimus ordinare, ut integritas et aequitas iudicandi a se omnia praemia vel corruptiones excludat.*

*constitutione præconium, ad novæ operationis formam antiquorum studiis novos artus aptamus...*⁴¹.

In esso si ribadisce la mancanza di originalità, in funzione dell'attuazione di valori etici e sociali; ma i Visigoti sono forti di una tradizione legislativa anche conciliare ed è su quella che si basano, mentre i Longobardi potevano attingere alla tradizione giuridica del VII secolo in Italia, appartenente non ai Bizantini⁴², come sostenuto, coincidente con il *Corpus Iuris Civilis*, bensì, a mio avviso, ai Germani, ossia quello dell'*Epitome Gai*, dei *Tituli ex Corpore Ulpiani*, delle parafrasi, e dell'*Interpretatio* visigota e le fonti religiose⁴³, all'interno di una tradizione occidentale posteriore al Breviario⁴⁴, già evidenziata da Gotofredo⁴⁵, secondo la quale il Codice Teodosiano sarebbe usato, commentato, interpretato per tutto il Medioevo in Occidente. Così *Gregorius Turonensis* testimonia che il *Codex Theodosianus* era parte integrante della conoscenza dell'élite

⁴¹ ...*reserantes tam vir tute[m] formandæ legis, quam peritiã[m] formantis artificis. Cuius artis insigne ex hoc decentius probabitur enitere, si non ex coniectura trahat formam similitudinis, sed ex veritate formet speciem sanctionis. Neque syllogismorum acumine figuras imprimat disputationis, sed puris honestisque præceptis modeste statuatur articulos legis. Etenim ut ars operis huius se in hac dispensatione componat, ordo magnæ ratiocinationis exoptat. Namque quum experimenta rerum manus tenet artificis ad dispositionem formæ, frustra quæritur investigatio rationis. In improvisis certe acuta se expetit ratio indagatio cognosci. In non ignotis autem experimento faciendi se properat reserari. Latentis ergo rei quia 3 species ignoratur, non immerito considerationis ordo requiritur; quum vero expertus usus in speculum visionis fides veritatis adducit, non iam materia formæ ratiocinationem dicti, sed operationem facti deposcit. Vnde nos melius mores quam eloquia ordinantes, non personam oratoris inducimus, sed rectoris iura disponimus.*

⁴² P. ANGELINI, *Annotazioni sull'epitome greca dell'Editto di Rotari*, in *Historia et Ius*, 2015, n. 7, pp. 1-13, sottopone all'attenzione un'interessante epitome dell'Editto di Rotari in greco, anteriore al 1200, segno del persistere delle validità e dell'effettività di questa legge statutaria presso gli appartenenti alla *natio longobarda* a cui era probabilmente concesso di usare il loro diritto in territorio greco-romano.

⁴³ Non mi sembra, infatti, del tutto convincente una recente affermazione di A. GHIGNOLI, F. BOUGARD, *Elementi romani nei documenti Longobardi?*, in *L'héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle). I. La fabrique documentaire, École française de Rome, (Collection de l'École française de Rome 449)*, Roma, 2012, p. 269 nt. 93, secondo la quale: «Rotari – fu Nino Tamassia a dimostrarlo – attinse sicuramente all'*Authenticum* – la versione latina delle Novelle di Giustiniano – e conosceva almeno anche la *Summa Perusina*». Il rispetto delle prescrizioni giustinianee, per la redazione degli atti, potrebbe essere dovuto, anche più semplicemente, all'uso dei formulari romano-ravennati che vi si attenevano, più che alla *Summa Perusina* la cui datazione per molti studiosi è posteriore all'epoca qui considerata. Per uno scritto recente sulla *Summa Perusina* cfr. A. CIARALLI, V. LONGO, *Due contributi a un riesame della Summa Perusina (Perugia, Bibl. Cap. ms. 32)*, in *Scrittura e Civiltà*, 2001, n. 25, pp. 1-62.

⁴⁴ Cfr.: M. CONRAD-COHN, *Geschichte der Quellen und Literatur des Römischen Rechts im früheren Mittelalter*, Leipzig, 1891; C. SCHWERIN, *Die Epitome Guelpherbytana zum Breviarium Alaricianum Frhr. von. (1935)*, in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano*, 1933, n. 2, pp. 167-196; J. GAUDEMET, *Le Bréviaire d'Alaric et les Epitome*, Milano, 1965; H. SIEMS, *Handel und Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher Rechtsquellen*, Hanover, 1992; C.H.F. MEYER, *Putting Roman and canon Law in a Nutshell, in Knowledge of the Pragmatici: Legal and Moral Theological Literature and the Formation of Early Modern Ibero-America*, Leiden, 2020, pp. 47-49.

⁴⁵ J. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis, I*, Lugduni, 1665, *Prolegomena, De Interpretationibus quae subiecta sunt legibus Codicis Theodosiani, iudicium, CXCIV*: «*Illud de his interpretationibus monendum, non in omnibus easdem interpretationes saepe ad una legem proponi; ... quae tanti momenti postea visae sunt ut non tantum velut ipsius Codicis Theodosiani pars haberentur, verum eae solae legum Theodosianorum nomine citarentur et auctoritate censerentur, de quo mox medii proinde aevii scriptores quae legibus Theodosianis quod a Savarone in Sidon. l. 2 ep. V rect. notatur*».

franca⁴⁶. Alteserra⁴⁷ riferisce che San Desiderio, vissuto tra il VI e il VII secolo, era dedito allo studio delle leggi romane⁴⁸. Nell'*Epitome Monachi*, stesa nell'VIII secolo, probabilmente nel regno burgundo da un monaco per ordine del suo abate, il Breviario è definito come *nostrum*⁴⁹.

Probabilmente la ricezione del diritto romano, oltre che delle leggi germaniche precedenti, rivestiva un valore preciso nell'ottica di questi popoli che si davano un ordinamento scritto per la prima volta, che in un certo senso legittimava il loro operato sul piano normativo antagonisti, all'epoca di Bisanzio; così come la denominazione di Editto, a guisa di un atto subordinato alla *lex romana*, non poteva evitare di parametrarsi al solo ordinamento in grado di dare una veste tecnica a prassi e concetti vaghi, forse nuovi.

In tale ottica, l'*haamund* indica un sottoposto, che poi diviene libero, in quanto il precedente potere, a cui era soggetto, si è estinto, al pari della *tutela pupillorum*, una volta che questi avessero raggiunto un'età idonea all'esercizio dei diritti personali e patrimoniali.

3. *Mund* come protezione

Si è poc'anzi visto che il vocabolo *mund* proviene da un retroterra semantico espressivo afferente all'idea di protezione, che persiste anche nelle leggi longobarde, diversa dalla tutela muliebre dell'ordinamento romano, ove era concepita per salvaguardare il patrimonio, tanto è che dalle fonti romane, a sua giustificazione è affermata l'*infirmitas* mentale delle donne rispetto agli uomini, a causa della quale le prime sono in uno stato di soggezione costante rispetto ai secondi, a partire dalle leggi augustee, '*deterior est condicio foeminarum, quam masculorum*', ci dice Papiniano⁵⁰. Se per i giuristi si parla di un'inferiorità mentale, *infirmitas*, ossia di una limitata capacità

⁴⁶ Hist. Frac. 1.4.46: *De Andarchi vero interitu locuturus, prius genus ordire placet et patriam. Hic igitur, ut adserunt, Felicisi senatoris servus fuit; qui ad obsequium domini depotatus, ad studia litterarum cum eo positus, bene institutus emicuit. Nam de operibus Virgilii, legis Theodosianae libris artemque calculi apertè eruditus est.* Nel compendio del XII secolo (ms. n. 3362) è presente un'appendice della legge romana rappresentata dal Breviario e non da Giustiniano come evidenziato da C. WITTE, *De G. Malmesburiensis*, Vratislav, 1831, Codice p. 8: *Nunc quidquid de Principibus Italiae et Romae potuimus invenire, curavimus non omittere. Congruum videtur leges Romanorum apponere. Non eas quas Justinianus fecit. Esset enim hoc ingentis operis et laboris. Sed eas quas Theodosius minor... collegit. Seguita l'enumerazione delle Novelle e in fine: sed quoniam quaedam sunt in legibus Imperatorum obscura, ad plenum intellectum apposuimus libros Institutionum Gaii et Pauli Jurisconsultorum.*

⁴⁷ D. ALTESERRA, *Rerum Aquitanicarum libri quinque, in quibus vetus Aquitania illustratur*, III, Tolosa, 1648, c. 7, p. 196. Su ALTESERRA cfr. C. DOUNOT, *L'œuvre canonique d'Antoine Dadine d'Auteserre (1602-1682)*, Toulouse, 2013, pp. 122-204.

⁴⁸ *Eadem tempestate floruit S. Desiderius Cadurcensis episcopus quem patria Albigensem ferunt, qui legum Romanarum studiis enutritus, ut legitur in ipsius vita ms. ac deinde legum Romanarum indagationi studuit...*

⁴⁹ Su tale significativo passaggio, cfr. C.H.F. MEYER, *Putting Roman*, cit., pp. 47-49.

⁵⁰ D. 1.5.9 (Pap. 31 *quaest.*): *In multis iuris nostri articulis deterior est condicio foeminarum quam masculorum.*

giuridica stessa, in D. 27.10.9; D. 22.6.9; D. 48.16.1.10; D. 49.14.18. pr., o al più di *levitas animi* in Gai. 1.144; 1.190, nelle leggi longobarde tali affermazioni in termini di disvalore sono assenti, anzi, in esse si presta particolare attenzione alla corretta autodeterminazione del pensiero della donna. Anche l'integrità morale muliebre è sanzionata nel diritto romano, sembrando finalizzata più che alla salvaguardia della vittima, alla tutela dell'immagine del *pater familias*, prova n'è che la donna violentata, nel Tardo Antico, è punita con il suo violentatore se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per aver evitato la violenza⁵¹. Occorre precisare che nel mondo romano vi è una divaricazione tra diritto e prassi⁵² da cui emerge una maggiore autonomia delle donne nella capacità di agire.

La peculiarità del *mundio* femminile longobardo si manifesta, non solo verso il diritto romano, ma anche verso il diritto germanico, ove, in genere, le forme di controllo e di tutela della donna sono diffuse con meno intensità rispetto alle leggi longobarde; così in *Lex Visig.* 3.1.27⁵³, si afferma già che le vedove non hanno bisogno di tutori, in *Lex Burg.* 52.3⁵⁴ anche a certe condizioni le donne possono agire da sole.

L'elemento protettivo dell'integrità fisica e morale della donna si concretizza attraverso la sanzione della perdita del *mundio*, come attestato dai passi seguenti (che non possono essere sottoposti ad esegesi analitica in questa sede).

Rot. 196: *De crimen adulterii. Si quis mundium de puella libera aut muliere habens, excepto patre aut fratre, et crimen ei iniecerit, quod adulterassit, amittat mundium ipsius, et illa potestatem habeat cum rebus suis propriis vult ad parentis reverti, vult ad curtem regis se commendare, qui mundium eius in potestatem debeat habere. Et si vir ille hoc crimen dixissit negaverit, liceat eum se purificare, si potuerit, et mundium eius, sicut habuit, habere. Contenit autem anterior edictus de fream suam, qui eam male tractaverit, ut amittat mundium ipsius.*

Ancora si veda Liut. 120: *Contenit autem anterior edictus de fream suam, qui eam male tractaverit, ut amittat mundium ipsius; et non dicit, qualis sit ipsa mala tractatio. Proinde providimus dicere, qualis a ipsa sit mala tractatio, id est si eam fame negaverit, aut vestimentum vel calciamentum secundum qualitatem pecuniae non dederit, aut ad servum vel haldionem alterius eam oxorem dare presumpserit, aut eam battederit turpiter, excepto si infans fuerit, pro honesta disciplina ostendendum muliebre opera aut ad vicium malum emendandum, sicut de propriam filiam suam. Et si eam in indicebilem operam quoacta minaverit, aut si ipsa adulteraverit: omnia haec, qui facere presumpserit, male tractata esse dicimus. Insuper et addimus, ut nec ad liberûs homenis eam ad maritum absque eius voluntatem dare presumat, quia peius tractata esse non potest, si illum verum tollit, quem ipsa non vult. Ideo statuimus, ut propter plagas et feritas, si fecerit, vel de adulterium, conponat eidem feminae, sicut edictus contenit, et*

⁵¹ Per tale aspetto cfr. L DI CINTIO, *L'Interpretatio*, cit., *passim*.

⁵² Esempio in ciò è l'Archivio di Babatha, sul quale, L. DI CINTIO, *Archivio di Babatha. Un'esperienza ai confini dell'Impero Romano*, I, Milano, 2012, *Archivio di Babatha. Un'esperienza ai confini dell'Impero Romano*, II e, Roma-Bristol, 2023.

⁵³ F. SCHUPFER, *Il diritto privato II*, cit., p. 249.

⁵⁴ Cfr. nt. 24.

mundium eius amittat. Rot. 186: Si vir mulieri violentias fecerit, et invitam tulerit uxorem, sit culpabilis sold. nongentos, medietatem regi et medietatem parentibus. Rot. 205-206-207. De aldia violentiata. Si quis aldiam, alienam, id est, qui iam de matre libera nata est, violentiam fecerit, conponat solidos quadraginta. 206. De liberta violentiata. Si quis libertam alienam, id est ipsa persona, qui libera dimissa est, violentia fecerit, conponat solidos viginti. 207. De ancilla violentiata. Si quis ancillam alienam violentiaverit, conponat solidos viginti.

In alcuni casi *mundio* e altra forma di risarcimento sono tenuti distinti, segnatamente in Liut. 139⁵⁵, a riprova del fatto che tale istituto e potestà famigliari fossero diversi e che la sanzione quantificata in denaro in caso di abusi sulla donna potrebbe aver svolto anche una funzione preventiva dell'integrità psico-fisica della stessa.

La tutela si estrinseca poi, mi sembra, anche nella mancanza di guidrigildo predeterminato, in molti casi⁵⁶, oltre che in alcune esenzioni, tra le cui quella dal giuramento in giudizio⁵⁷, come anche nella sua sottoposizione, nonché la sottoposizione a pene più miti rispetto agli uomini per i delitti, quali il furto⁵⁸. In tali provvedimenti non è ravvisabile la tensione a volere relegare la donna ai margini della società, come sostenuto⁵⁹, piuttosto una forma di rispetto paradossalmente che pare, *prima facie*, avulsa dalla concreta realtà in cui il valore delle persone era commisurato in modo direttamente proporzionale alla capacità di indossare le armi⁶⁰. Il *mundio* è parte integrante dello *status* femminile, allo stesso modo che la sua appartenenza ad un gruppo; dai capitolari brevemente visti, infatti, la tutela è esercitata dagli elementi maschili del gruppo, così come non è concepibile una donna priva di *mund*, allo stesso modo non è pensabile che viva fuori da un gruppo, che segnatamente è individuato a seconda del contesto concreto, nella famiglia, nella Chiesa, o nella *curtis regia* e sono

⁵⁵ *Si aldius cuiuscumque aldiam alienam tulerit, aut seruus ancilla, et antequam de ipso coniugio aliquam conuenientia domini eorum inter se faciant, contegerit, ut quispiam miser homo ipsam aldiam aut ancilla, qui est uxor alterius, fornicatus fuerit, ita preuidimus ut ei de ipsa culpa debeat subiacere ille qui hoc malum perpetraverit, cuius uxorem adulterauit; nam dominus eiusdem mulieris tantum mundium de ea suscipiat, si aldia fuerit, sicut lex est-, et si fuerit ancilla, accipiat exinde pretium aut uegariam, sicut conuenerit. Hoc autem ideo prospeximus de uxore de seruo uel aldione, quia si de libero hominem quispiam miser homo mulierem adulterat, ad maritum eius conponit [Liut., 122], iit etiam non habeat eam mundiatam, iiam uon ad parentes.... Sul brano le riflessioni di E. CORTESE, *Per la storia*, cit., pp. 372-373, per il quale, proprio da tale brano, si avrebbe la conferma che il *mundio* non coincide con la potestà del capo famiglia; soltanto che per lo studioso, a differenza di quanto qui ipotizzato, il *mundio* avrebbe rivestito solo carattere patrimoniale e non anche di tutela.*

⁵⁶ Rot. 75: ...*Nam si mortua fuerit, conponat eam secundum generositatem suam, excepto quod in utero eius mortuum fuerit, ut supra, cessante faida, eo quod nolendo fecit.*

⁵⁷ Liut. 93: *Si quis mulierem aut puellam aut religiosa femina, quae in alterius miindium est, in sacramento mittere presumpserit, conponat ad munduuald eius solidos numero quinquaginta, et in palatio sol. numero 50.*

⁵⁸ Rot. 257: *Si mulier libera fulcfrea super furtum comprehensa fuerit, furtum quod fecerit, sibi nonum conponat; nam alia culpam uon requiratur, pro eo quod iniuria passa est sed uitium suumreputet qui opera indecentem facere temptauit [Rhoth. 253; Liut. 146].*

⁵⁹ In tal senso E. CORTESE, *Per la storia*, cit., pp. 323-474.

⁶⁰ Per lo stretto collegamento tra libertà e capacità alle armi cfr. S. GASPARRI, *Il regno dei Longobardi in Italia: archeologia, società, istituzioni*, Spoleto, 2004; ID., *Le leggi dei Longobardi: Storia, memoria e diritto di un popolo Germanico*, Roma, 2011, li.

tali strutture sociali ad essere preposte anche alla sua protezione. Il gruppo, nella società longobarda del VII secolo, sembra formare il principale centro di imputazione giuridica.

Un ulteriore indice di protezione della donna è in Rotari, 197⁶¹ e 376: *Nullus præsumat aldiam alienam aut ancillam quasi strigam, quæ dicitur masca, occidere: quod christianis mentibus nullatenus credendum nec possibile est, ut hominem mulier vivum intrinsecus possit comedere. Si quis de cetero talem inlicitam et nefandam rem penetrare presumpserit, si aldia occiderit, couponat pro statum eius solidos 60, et insuper addat pro culpa solidos ceutiim, medietatem regi et medietatom cuius aldia luerit*, che predispone la sanzione in caso di uccisione di serve o di *aldie*, in quanto ritenute streghe, ribadendo un'affermazione che, nel contesto in cui si colloca, ove il solo essere apostrofate come streghe integrava l'illecito di ingiuria⁶², non appare così scontata⁶³.

L'idea che la donna sia un soggetto da proteggere, ma pienamente capace di agire, potrebbe trovare spiegazione nel tessuto sociale e culturale dei Longobardi che ci proviene dalle tradizioni parte integrante dell'ordinamento, recepite all'interno del medesimo *corpus* normativo. Poiché la pluralità di fonti e la loro differenza interna è tale da non consentire un'ipotesi definita, allora si potrebbero impiegare alcuni elementi cognitivi metagiuridici⁶⁴ su cui l'ordinamento longobardo si basava anteriormente al suo insediamento in Italia⁶⁵. Un legame presente sin dall'esordio dell'Editto. Così allorché, nel prologo traccia la cronologia dei re che lo hanno preceduto, Rotari opera una commistione, storicizzando re leggendari⁶⁶ e inserendo Animond. È noto, che un segno del legame con la loro cultura è rintracciabile nella *interpretatio* dei santi cristiani; così, convertiti al cristianesimo, si dedicano al culto micaleico, trasmesso anche nella monetazione⁶⁷. Nell'*Origo Gentis Longobardorum* le donne rivestono un ruolo di primaria importanza, a Gambara è attribuita la conduzione del popolo longobardo dalla Scandinavia, che adorava la dea Frea⁶⁸, che riecheggia nella *frea* di

⁶¹ *De crimen nefandum. Si quis nwndimn de puella libera aut muliere habens eamque strigara, quod est mascam, clamauerit, excepto pater aut frater, ammittat mimdmhi ipsius, ut supra, et illa potestatem habeat, uult ad parentes, uult ad curtem regis cum rebus suis propriis se commendare, qui mundium eius in potestatem debeat habere. Et si uir ille negauerit, hoc crimen non dixisset, liceat eum se purificare et mundium sicut habuit habere, si se purificauerit.*

⁶² Nella *Lex Salica* LXVII, 3, si afferma la possibilità di uccidere streghe: *Si stria hominem comederit et convicta fuerit VIII.M. den. qui faciunt sol. CC. culpabilis iudicetur; Lex Alamannorum, capit. add. XXII: Si quis alterius ingenuam de crimine seu stria aut herbaria sistit et eam priserit et ipsam in clida (prigione?) miserit et ipsam cum XII medios electos aut cum spata tracta quilibet de parentes adunaverit DCCC solidos componatur.*

⁶³ Già nel diritto ebraico troviamo provvedimenti contro le streghe che prevedevano la pena di morte: Es. 22.17; Lev. 20.27; TB *Sanhedrin* 7.11; Mishnah, *Sanhedrin*. 6.4.

⁶⁴ S.M. CINGOLANI, *Le Storie dei Longobardi: Dall'origine a Paolo Diacono*, Roma, 1995; S. GASPARRI, *Italia longobarda: Il regno, i Franchi, il papato*, Roma, 2012, p. 430.

⁶⁵ Per F. MEZGER, *Did the Institution*, cit., pp. 369-371, gli studiosi per la ricostruzione del *mundio* longobardo dovrebbero obbligatoriamente passare per lo studio delle saghe.

⁶⁶ Per una ricostruzione della tradizione orale longobarda E. LEO, *Storia degli stati italiani dalla caduta dell'Impero Romano fino all'anno*, I, Firenze, 1840, n. 1, p. 27.

⁶⁷ Paol. Diac., *Hist. Long.*, V. 6.

⁶⁸ Paolo. Diac. *Hist. Long.*, I.15.

Liutp. 120; sacerdotesse germaniche e longobarde godevano del contatto diretto con il dio⁶⁹: «The men familiar with the documents of literature, impressed by the admirable portraits of women in the Saga, are convinced that the freedom, respect, and independence enjoyed by women pictured in the Saga are true to life»⁷⁰.

La dialettica tra *mundio* e protezione, inoltre, risulta una costante, oltre che nella tradizione, anche nella normativa germanica. All'aerea semantico-giuridica della protezione giuridica appartiene anche il termine tecnico e germanico '*mundiburdio*', ossia la protezione regia che in particolare si applicava nei confronti di coloro che appartenevano a categorie svantaggiate ai quali la protezione veniva accordata tramite una concessione scritta. In caso di danno arrecato al soggetto tutelato, la competenza a giudicare era del tribunale del re e la pena applicata era doppia o tripla di quella ordinaria. Si veda anche il Capitolare, *Kar. et Lud.*: 6, CCXXIII. *De viduis, et orphanis, et minus potentibus. Ut viduae, orphani, minus potentes sub Dei defenfione, et nostro mundeburde pacemhabeant, et eorum Iustitia acquirant.* Le formule solenni recitano: *Mundeburden vero vel defenfionem.* Si conferma la protezione offerta ai più deboli purché facenti parte di un gruppo, in questo caso definito dal territorio del regno.

Dal breve *excursus* risulta che il vocabolo *mund*, *rectius* il concetto di riferimento, si declina in modo diverso nel tempo, individuando istituti diversi, che, secondo parte della dottrina, corrisponderebbe a una linea di evoluzione⁷¹ per cui, da *potestas* specifica sulle donne avrebbe acquisito un senso generico, indicando la protezione regia. Tale impostazione, allo stesso tempo, parte dalla genericità del concetto e del senso di *mundio*, in tal modo la premessa e la conclusione coincidono, in modo contraddittorio.

4. Possibile funzione economica del *mundio*

A ulteriore differenza della tutela romana, il *mundio* può essere venduto e comprato, donato, può costituire oggetto di risarcimento, o esso stesso risarcimento. Ciò è valutato dalla letteratura come una mercificazione della femminilità⁷², forse anche per un riflesso logico che si radica nel binomio *servus-res* del diritto romano. Nell'ordinamento longobardo i diritti personali sono tutti suscettibili di valutazione economica, senza che ciò automaticamente comportasse un disvalore in termini di considerazione sociale, giuridica, umana. Basti pensare che un uomo libero atto alle armi rivestiva un valore economico, pari al suo guidrigildo. Il fondamento di tale *modus operandi* è stato rinvenuto nelle più antiche tradizioni germaniche, un dato, tuttavia, a mio avviso non è stato tenuto in conto, pur rivestendo importanza non trascurabile, ossia l'ingresso dell'economia monetaria.

⁶⁹ Cfr. per tale aspetto, in modo chiaro, S. GASPARRI, C. AZZARA, *Le leggi*, cit., p. XXI.

⁷⁰ F. MEZGER, *Did the Institution*, cit., p. 369.

⁷¹ Su tale punto di vista cfr. E. CORTESE, *Per la storia*, cit., pp. 323-474.

⁷² Cfr. *retro*, par. 1.

I Longobardi iniziano a battere moneta solo con Rotari, e con Rotari come è acquisito, sono introdotte le quantificazioni del *mundio*, del guidrigildo⁷³, una somma di denaro che per l'omicidio volontario della donna è stabilito in 1200 solidi, cap. 200 e 201, ma in altri casi (Rot. 75; 180; 378; 123)⁷⁴, esso deriva dall'accordo delle parti o si parametrizza allo *status* della stessa. Per gli uomini liberi nell'Editto non è attestata una quantificazione esatta, poiché probabilmente pattuito secondo prassi almeno in una fase iniziale, per poi essere stabilizzato in modo graduale anche dalle norme⁷⁵. In Liut. 85 tale istituto è definito *pretium corporis*⁷⁶, in base al senso del lemma originale ossia *wergeld*; ciò ha indotto la letteratura a ritenere che esso esprimesse una concezione patrimoniale della persona⁷⁷, una sorta di oggettivazione segno di un pensiero abbozzato; l'argomento prova troppo, poiché nel capitolare è contenuta solo una translitterazione di un istituto estraneo alla cultura giuridica romana, il cui senso tecnico sfuggiva agli estensori della norma, tanto è che in Rot. 11 si legge: *...sicut adpraetiatus fuerit, id est vvergild, un sicut* che mi sembra esprimere tutta la difficoltà nel definire nel senso di *pretium* questo istituto. Così, il significato del guidrigildo può essere delineato, più che sulla base della mera definizione letterale⁷⁸, dal contesto in cui esso è applicato. La questione appare di una certa importanza, in quanto dietro un fraintendimento linguistico, se ne nasconde uno concettuale, tanto è che proprio il guidrigildo, inteso in tal senso, è assunto a modello di un modo di concepire il soggetto in strutture di ordine politico-sociologico⁷⁹, come un valore imposto in via autoritativa, assumendo che la moneta avrebbe origine nella legge.

Dall'analisi della normativa, il guidrigildo appare connesso in modo costante con la quantificazione del risarcimento in caso di una lesione o di un danno morale, alla persona, in funzione di parametro pecuniario, relativo alla riparazione del torto verso gli

⁷³ Ne trattano le leggi antecedenti e coeve, come: *Lex Sal.* 24, 26, 35, 41; *Lex Rip.* 36; *Lex Burg.* II. 2; *Lex Visig.* VI. 5. 9; VII. 3. 3; VIII. 4. 16; *Lex Baiuv.* III.13; IV.11; V.18.

⁷⁴ Per i testi con commento rinvio a C. AZZARA, S. GASPARRI, *Le leggi dei Longobardi*, cit., pp. 19, 63, 163 ss.

⁷⁵ C. TROYA, *Storia d'Italia del Medio-Evo*, Napoli, 1855, n. 4.5.1, p. 42.

⁷⁶ *Si quis iudex aut sculdhai atque saltarius uel deganus de loco, ubi arioli aut ariolas fuerit, neglexerit amodo in tres mensis eos exquirere et inuenire, et per alios homines inuenti fuerent, tunc componat unusquisque de locum suum mediaetatem pretii sui, sicut supra legitur.*

⁷⁷ Si tratta di una posizione risalente, ribadita in modo costante nel tempo, tra i contributi recenti, in tal senso, cfr.: I. MEREU, *La morte come pena. Saggio sulla violenza legale*, Roma, 2000, pp. 9 ss.; P. BACCHI, *Prestigio sociale del fabbro nell'Appennino tosco-bolognese nell'Altomedioevo*, in *Pagani e Cristiani. Forme e attestazioni di religiosità del mondo antico in Emilia*, XII, Firenze, 2013, p. 181.

⁷⁸ E. CORTESE, *Per la storia*, cit., pp. 365-368, critica già l'eccessiva importanza conferita alla ricostruzione filologica del guidrigildo, il cui valore in denaro avrebbe avuto una correlazione diretta con la definizione dello *status* di appartenenza del soggetto.

⁷⁹ G. SIMMEL, *Philosophie des Geldes*, Leipzig, 1900, ritiene proprio che il guidrigildo rappresentasse il valore oggettivo della persona, la sua oggettivazione, assunto di recente ribadito da B. ACCARINO, A. DE SIMONE, *Diritto, Giustizia e logiche del dominio*, Perugia, 2007, p. 44. Per G. INGHAM, *The nature of money* (trad. It.) Roma, 2016, riprendendo il pensiero di E. DURKHEIM, (il quale menziona il *wergeld* della *Lex Salica*, in *The last lecture of a course on the family which E. Durkheim had given at the University of Bordeaux in 1892*, in *Revue philosophique*, 1921, n. 91, p. 1), sostiene che il *wergeld* rappresenti i due volti della società. Da un lato il tentativo di quantificare il contributo funzionale dei ruoli sociali, dall'altro di conferire una scala di valori a questi ruoli tramite imposizione legale, in altre parole, la moneta ha origine nella legge.

aventi diritto, famigliari o re⁸⁰. Il danno si ripercuoteva su tutta la famiglia ed era determinato in base al ruolo familiare e sociale nel contesto di appartenenza. Dunque, non mi sembra che si possa ravvisare un'oggettificazione della persona, quanto un modo di stabilire una *satisfactio* per molti versi più vicina all'idea moderna di risarcimento di danno biologico e non patrimoniale, modernità comprovata anche dal fatto che i Germani non usavano l'inflizione di pene corporee come sanzione generale o la tortura a differenza dei Romani⁸¹. *Wergeld, mund* e altri istituti, che attengono alla persona, sono patrimonializzati e in tal senso creano movimento di denaro, di liquidità; questo dato può essere collegato a quanto accennato sopra, ossia al fatto che i Longobardi battono moneta solo con Rotari 246⁸².

La simultaneità tra la prima affermazione giuridica di sovranità longobarda, ossia l'Editto di Rotari, e il primo conio longobardo lasciano ipotizzare che il denaro circolasse per nulla o poco nel periodo precedente e che all'indomani del conio è probabile che l'economia monetaria stentasse ancora, in corrispondenza anche del quadro economico generale⁸³. A riprova vi è la documentazione in cui i pagamenti spesso avvengono in natura⁸⁴. L'archeologia dimostra, peraltro, che le prime monete sono di rozza fattura, tentativi di imitare quelle imperiali⁸⁵ e pur essendo più leggere di quelle bizantine, non sono adatte allo scambio quotidiano di merci di consumo, che sono rinvenute in esigua quantità a partire da epoche posteriori.

Allora, una spinta all'economia poteva essere trovata nella patrimonializzazione dei diritti personali presenti in Rotari, come il *mundio*. Pertanto, si potrebbe ipotizzare che, attribuire un prezzo anche a diritti a doveri inerenti alla persona, avrebbe rappresentato un modo per incrementare patrimoni e generare mobilità di denaro. Nell'ambito di tale ipotesi potrebbe essere spiegata anche la valutazione monetaria del *mundio*, più accurata

⁸⁰ Rot. 11: *Homicida componat ipsum mortuum sicut adpraetiatus fuerit id est wergild*, su cui retro nt. 65.

⁸¹ L'istituto sembra in uso in tempi ben precedenti Rotari, già Tacit. c. 12: *Distinctio poenarum ex delicto; proditores et transfugas arboribus suspendunt; - sed levioribus delictis pro modo poenarum equorum pecorumque numero convicti multantur*; Alam. 24-26, su cui A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, Torino, 1894, n. 5, pp. 198-199.

⁸² *Si quis sine iussione regis aurum figuraverit, vel moneta confixerit, manus ei incidatur*.

Liber Pap. form. adh. c.: «*Petre, te appellat Martinus advocatus de parte publica quod tu figurasti aurum aut confixisti monetam sine iussione regis*»

⁸³ A. GIARDINA, *La nuova Storia con Geografia: Dalla preistoria all'anno Mille*, Bari 2008; C. AZZARA, S. GASPARRI, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. XXVI; S. GASPARRI, *Italia longobarda: Il regno, i Franchi, il papato*, Bari, 2013.

⁸⁴ G. SALVIOLI, *Il diritto monetario italiano, dalla caduta dell'Impero Romano ai nostri giorni: storia giuridica ed economica delle istituzioni monetarie*, Milano, 1889, pp. 19-22, evidenzia tutta la difficoltà della circolazione monetaria al tempo di Rotari, sottolineando come il guidrigildo, prevedendo composizioni molto elevate in denaro, avrebbe ingrossato i latifondi dei grandi proprietari, che inglobano fondi e persone non in grado di ottemperare all'obbligo *ex delicto*. Sulla frequenza dei pagamenti in natura più che un denaro: «In un documento del 735 vediamo un *mundio* comprato cedendo un servo: in una carta del 796 si ricevono urne di vino per pagare interessi di una somma mutuata: in molti contratti trovasi inserita quest'alternativa, o pagare il prezzo o consegnare un animale»; confronta ancora E. BERNAREGGI, *Moneta Langobardorum*, Milano, 1983; P. GRIERSON, *Mark Blackburn Medieval European Coinage (MEC). The Early Middle Ages (5th–10th Centuries)*, Cambridge, 1986; H. WOLFRAM, *Germani (Die Germanen)*, Firenze, 2005; A. ROVELLI, *Coinage and Coin Use in Medieval Italy*, New York, 2023, pp. 71 ss.

⁸⁵ Cfr. nt. precedente.

rispetto a quella del guidrigildo, il che potrebbe essere dovuto proprio alla commerciabilità dello stesso maggiore rispetto al guidrigildo che rivestiva ancora solo funzione risarcitoria *ex delicto*.

5. *Mundio* e prassi negoziale

Riprova di ciò è la documentazione negoziale nota agli studiosi, ma che per motivi di chiarezza sembra opportuno riproporre almeno in parte.

Innanzitutto, le carte utili ai fini della presente ricerca, ad oggi disponibili, sono posteriori all'emanazione dell'Editto di Rotari, risalendo al VIII secolo. Sotto il profilo della struttura espositiva, si nota, così come del resto nel conio delle monete, la mancanza di perizia nella redazione degli atti che non segue alcuna forma sicura, ma sembra, tuttavia, inseguire il modello al tipo documentario romano⁸⁶, in particolare

⁸⁶ La domanda e risposta è frutto della tradizione plurisecolare dell'antica *stipulatio* orale nei formulari imperiali, secondo l'ipotesi qui accolta, essa conferiva validità per l'ordinamento romano a convenzioni provinciali atipiche, attraverso una clausola che non era di mero stile ma fungeva da norma di rinvio. Poiché nei secoli, la *stipulatio* continua ad essere concepita come contratto orale, basti pensare al *Brachylogus*, allora la clausola è trasmessa come essenziali nei formulari, anche tra i notai Germanici. La sua presenza, dunque, indica il persistere del formulario romano-bizantino anche in territorio longobardo. La normazione longobarda non può prescindere dal diritto romano, allo stesso modo esso è parametro per la redazione degli atti negoziali; sarà l'evolversi del tempo e della cultura giuridica interna a condurre verso nuovi modelli, non limitatamente ai Longobardi, ma ai Germani in generale. Il disordine con cui le formule sono inserite negli atti, a mio parere, non può essere valutato in modo automatico e a priori come una loro mancanza di concreta operatività; non sembra plausibile che gli scrivi, pur dovendo attenersi a precise istruzioni legali, particolarmente chiare con Liutprando, potessero inserire clausole a caso. Si potrebbe, altresì, ipotizzare che ciò che decretava la validità, nonché l'effettività di tali inserzioni fosse la loro corretta formulazione senza per questo dover essere inserite in un contesto espositivo ritenuto dai Longobardi 'elegante'. Per tale prospettiva, mi permetto di rinviare a L. DI CINTIO, «*Glossa memorabilis*», *Interpretatio Visigothorum ad Pauli Sententiam*, 2,14,1, *Brachylogus Totius Iuris Civilis*, in *Iura and Legal System*, 2022 e in *Studi in onore di M.G. Bianchini*, 2023, pp. 195-207 con bibliografia a cui rinvio; EAD., *Archivio di Babatha. Un'esperienza ai confini dell'Impero Romano. Atti e contratti (II secolo d.C.)*, Roma-Bristol, 2023, pp. 7-81, con bibliografia; EAD., *Lex Dei e P.Tjäder 34. Le fonti religiose nella tradizione Germanica antica*, in *Il Maurolico*, 2024, n. 16, pp. 43-61.

Sulla presenza di espressioni di formule romane nel documento longobardo, cfr. L. SCHIAPARELLI, *Codice diplomatico longobardo (sec. VIII)*, I-II, Roma, 1929-1933; J.O. Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, I-III*, Lund-Stoccolma, 1955-1982; H. ZIELINSKI, *Die Charta der Langobarden. Forschungsgeschichte und aktuelle Perspektiven*, in *Die Privaturkunden der Karolingerzeit*, Dietikon-Zurigo, 2009, pp. 47-56, che considerano dei relitti il diritto romano presenti in tali documenti. Per A. GHIGNOLI, F. BOUGARD, *Elementi romani*, cit., pp. 241-301, la forma tipica del documento longobardo si sarebbe raggiunta con gli atti di donazione a partire dall'VIII secolo, quando sono attestati atti che presentavano una ricca esposizione elaborata a struttura narrativa complessa; mi sembra, non di meno, che proprio la donazione, nelle sue varie sfaccettature, presenti medesimi caratteri nel diritto germanico in generale, basti pensare ai formulari visigoti, celebre è la *promissio dotis in Formula Visigothica 20*, su cui L. DI CINTIO, *Prosimetro alla consuetudine sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum*, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, 2023, n. 25, pp. 479-521.

Sulle formule arcaiche in questi documenti, anacronismi e varietà, la letteratura è ampia, tra le opere che si possono ricordare si vedano: A. PADOA-SCHIOPPA, *Il diritto nella storia d'Europa, Il Medioevo, parte prima*, Padova, 2005, pp. 74-75; ID., *La scuola di Pavia. Alle origini della scienza giuridica europea*, in *Almum Studium Papiense Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia*, Milano, 2012, 1, pp.

nell'uso costante della clausola stipulatoria della domanda e della risposta, e di espressioni formulari arcaiche che potrebbe essere state apprese nelle chiese ariano-gotiche ove erano impiegati formulari romani.

Alla mancanza di perizia formale potrebbe attribuirsi anche l'assenza di autorizzazione del mundualdo quando il soggetto alienante fosse stata la donna in atti giuridicamente validi; in alcuni la vendita o la donazione risultano a volontà congiunta, del padre o del marito, i quali, però, non sono qualificati mundualdi, ad esempio in Codice Diplomatico Longobardo I, 18: *Regnante domno nostro Liutprando uiro excellentissimo rege, anno in Dei nomine tertio, quinto kalendarum decembrium, inditione tertia decima. Senator filius bone memorie Albini et Theodelinda Christi fideles presentes presentibus diximus...*(a.714), in Codice Diplomatico Longobardo I, 36: *Scripti ego Faustinus notarius regie potestatis hoc dogomentum uinditionis, rogatus ab Ermedruda honesta femina filia Laurentio, una cum consensu et uolontate ipsius genitori suo, et uinditrice, quique fatetur se accepisse, sicuti et in presenti accepit, ad Totone uiro clarissimo auri solidus duodicem nobus finito pretio pro puero nomine Satrelano (a.725); ancora del 738 (Troja III, 646): *Anstrualda religiosa Dei ancilla, una cum licentia et auctoritatem filii sui Gimprandi, tibi Ecclesia Dei, adque Beati Sancti Georgi Dei Martheris, sita in loco Noctuuo, perpetuam salutem...* in questo atto vi è l'autorizzazione del figlio di una vedova divenuta suora alla donazione in favore di enti ecclesiastici. Neppure in tale caso il figlio è qualificato mundualdo; anzi si la sua "auctoritatem" (sarebbe stato opportuno l'ablativo) forse sarebbe da collegare al fatto che la donazione incideva sulla sua quota futura ereditaria, dal momento in cui i Longobardi non usavano testare⁸⁷. Ancora in un documento tardo, della Salerno longobarda del IX secolo, una donna dispone una donazione *post obitum pro anima*, nel documento sono presenti giudice, chierico, ma non sono menzionati come mundualdi⁸⁸.*

143-164; G. NICOLAJ, *Il documento privato italiano nell'alto medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città, Atti del Convegno nazionale dell'Associazione italiana paleografi e diplomaticisti (Cividale, 5-7 ottobre 1994)*, Udine, 1996, pp. 153-198; EAD., *Fratture e continuità nella documentazione fra tardo antico e altomedioevo. Preliminari di diplomatica e questioni di metodo*, in *Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichità e alto medioevo, Spoleto 1998 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XLV)*, Spoleto, 1998, pp. 953-984; G.P. MASSETTO, *Elementi della tradizione romana in atti negoziali altomedievali*, in *Ideologie e pratiche del reimpiego nell'alto medioevo, I, (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XLVI)*, Spoleto, 1999, pp. 511-590; C. STORTI, *Carte e notai nelle legislazioni del regnum langobardorum e del regnum Italiae. Qualche riflessione*, in *Italian Review of Legal History*, 2024, n. 21, pp. 651-696.

⁸⁷ Sull'uso delle donazioni in luogo del testamento, presso i popoli Germani cfr.: C. GIARDINA, *Successioni (diritto intermedio)*, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, Torino, 1957, pp. 727-738; C. LA ROCCA, *Segni di distinzione. Dai corredi funerari alle donazioni 'post obitum' nel regno longobardo*, in *L'Italia centro-settentrionale in età longobarda*, Firenze, 1997, pp. 31-54; G.P. MASSETTO, *Elementi della tradizione romana in atti negoziali altomedievali*, in *Ideologie e pratiche del reimpiego nell'alto Medioevo. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XLVI (Spoleto, 16-21 aprile 1998)*, Spoleto, 1999, pp. 556-569; V. LORÉ, *Disposizioni di tipo testamentario nelle pratiche sociali dell'Italia meridionale*, in *Sauver son âme et se perpétuer*, Roma 2005, pp. 131-157; G. COPPOLA, *Nascita e declino dell'adagio 'nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest'*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 2012, n. 5, pp. 36-159, con particolare riguardo a pp. 120 ss.

⁸⁸ Cfr. CDC, I, n. 75 (872, dove Walfa f. Walfusi e vedova di Anselgrimo di Orso, in assenza del fratello, catturato dai Saraceni, dispone una donazione *pro anima*, con riserva vitalizia di usufrutto: ... *ideo que*

Ancora (Troia IV, 96 ss; Nr. 552); a. 715. (Troia III, 163 ss.; Nr. 401); in Codice Diplomatico Longobardo I, 37, di Candiana nel 725; Codice Diplomatico Longobardo I, 79 di Auda di Varsi nel 734, vedove, vendono senza il consenso maschile, raccordandosi, in ciò, invero alla disciplina di *Lex Visigothorum* 3.1.27.

È poi notissimo l'atto della donna che vende il proprio *mundio* a due fratelli con l'autorizzazione paterna, del 721, la cosiddetta *Cartula de acceptio mundio* di Anstruda:

Regnante domno nostro Liutprand, viro excellentissimo, rege in Italia, anno pietatis eius nono, duodecima diae mensis madiarum, in| dictione quarta. Scripsi ego Vitalis, vir religiosus, subdiaconus, exceptor civitatis Placentinae, rogatus et petitus ad Anstruda mulierem, ipsa tamen praesentem mihi que dictantem et praesentia testium mano sua propria subter signum sancte crucis facientem; qua constat me accepisisit et in praesenti accepi ad Sigirat et Arochis, viris devotis, Germanis, civis Sepriasca, havitaturis locum qui dicitur Campeliune, mundio pro stato meo auri solidos numero tres, pro eo quod servus vester in coniugio tuli; ea vero scilicet rationem, ut ab hac dicta diae in mundio suprascriptis Sigirado et Arochis permaneat; sicut et alias mundiatas ipsorum, nec ullum umquam tempore se possit iamdicta Anstruda de ipsorum mundio subtraere; sed, ut supra dixemus, ab hac diae diaebus vitae meae semperquem in mundio Sigirat et Arochis vel ab heredibus ipsorum permanere deveant; et si ex ipso coito filii aut filias procreati fuerint, masculini vero semperquem in vestro mundio permaneant, feminas vero qui nata si fuerint, quando ad maritum ambolaverit, dit unaquis mundio suum per caput, sicut in suprascripta genetricim ipsorum datum est. Et si forsitan iam sepia dicta Anserada de ipsorum suprascriptorum mundio subtraere voluerit, non haveat licentia, sed ab hac diae praenominatis Sigirat et Arochis vel ipsorum heredis, quoco in tempore exire voluerit, conponat vobis vel ab heredibus vestris auri solidos decim; et hanc cartolam in sua maneat fermitatem. Actum Augusta Placentia.

Le formalità documentali sono stese in prima persona dal chierico che fungeva da pubblico ufficiale, come prescritto da Liutprando, affinché ne controllasse la regolarità, secondo normativa. La parte dispositiva è stesa in prima persona da Anstruda che dichiara di avere accettato, in modo corretto tre solidi per il suo *mundio*, da due fratelli, ricevendo in cambio la possibilità di sposare un loro servo e con l'ulteriore obbligo di pagare loro il *mundio* qualora dall'unione fossero nate figlie femmine. In questa parte del documento Anstruda prende il nome di Anserada. Anche in questo caso la struttura

ego walfa filia walfusi et uxor fuid quondam orselgrimi filio ursi, dum iacere in lectulo meo et balida abere infirmitate ad morte posita periculis, set recte loquere poteo quid cogitavid de dei misericortia et mercides anime meis, per accepta cartula boleo iudicare rebus mea pro anima mea et non ipso perficere baluid; pro quibus conpresensum eset ipse frates meus per is mali saracenis, qui unc civitatem istam salerno obsediunt, set dum uic abeos aliorum propinqui dui parentis meis, ideset wisenolfo clerico et castelmanno filio castelei et cum ipsis boleos hoc adimplere, dum ec benies ad nos trasenando iudex et homnia eis per hordine enarravimus ... Anche questo documento tardo rispetto agli altri non reca la menzione di mundualdo, le figure presenti sono pubblici ufficiali che avrebbero dovuto controllare la regolarità dell'atto e la corretta formazione di volontà della donna in punto di morte. Ancora cfr.: CDC, I, n. 149 (928); II, nn. 218 (962), 343 (982). Sui testi cfr. P. DELOGU, *La giustizia nell'Italia meridionale longobarda*, in *La giustizia nell'alto Medioevo (secoli ix-xi). Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XLIV (Spoleto, 11-17 aprile 1996)*, Spoleto, 1997, n. 1, pp. 274-283.

documentale risulta involuta, pur contenendo tutti gli atti ritenuti essenziali per diritto romano, come visto poc'anzi.

La donna stessa vende il proprio *mundio*; ciò contrasta con la sua funzione meramente potestativa, mentre mi sembra che si confermi quella economica qui ipotizzata, difatti, per quanto il testo, sembri arraffazzonato, la parte, che tratta degli obblighi e degli adempimenti pecuniari, è esatta. Vi è, altresì, un ulteriore dato che può presentare un qualche rilievo, ossia il controllo da parte del pubblico ufficiale preposto alla redazione dell'atto che la donna non sia stata in alcun modo coartata o indotta nel compimento dell'atto⁸⁹, quale segno della sua considerazione in campo negoziale, pur percepita come un soggetto passibile più di altri di una possibile coartazione morale. Dai documenti della prassi sembra emergere un'autonomia femminile maggiore rispetto alle disposizioni legali sul *mundio*.

Se l'applicazione del *mundio* appare dai contorni incerti, per converso, risulta chiaro il suo ammontare in denaro e altrettanto chiare e consolidate appaiono le formule che ne determinano l'acquisto; ciò potrebbe confortare l'ipotesi prospettata in precedenza, ossia che il *mundio* rileva anche per la sua funzione di tutela, in quanto la donna fosse stata appartenente a un gruppo: chiesa, famiglia, *curtis regia*.

6. Donne e potere maschile: uno stereotipo da rileggere

Dal breve *excursus* si può constatare come la prima legge statutaria dei Longobardi risenta di quelle tensioni e influenze alle quali costoro erano inevitabilmente sottoposti nel contesto in cui insistevano romani, goti e chiesa; peraltro, in tal senso, occorre considerare che il diritto delle persone risente, per ovvie ragioni, in misura particolare delle istanze religiose ed anche ideologiche⁹⁰. Al contempo, questo popolo vuole

⁸⁹ È noto in tal senso il cosiddetto Editto 'De scrivis' di Liutprando, 91: *De scrivis hoc prospeximus, ut qui cartolas scribent sive ad legem langobardorum, quoniam apertissima et pene omnibus nota est, sive ad romanorum, non aliter faciat, nisi quomodo in ipsis legibus continentur: nam contra legem langobardorum aut romanorum non scribant. Quod si non sciunt, interrogent alteros et si non potuerent ipsas legis pleniter scire, non scribant ipsas cartolas. Et qui aliter facere presumpserit, componat wurgild suum, excepto si aliquid inter conlibertûs convenerit. Et si quisquam de lege sua subdiscendere voluerit et pactionis aut convenientias inter se fecerent et ambe partis consenserent, isto non inpotetur contra legem, quia ambe partis voluntariae faciunt: et illi qui tales cartolas scribent, culpavelis non inoeniantur esse. Kam quod ad hereditandum pertinet, per legem...*

⁹⁰ Sull'influenza del cristianesimo nel trattamento della donna medievale cfr. M. CAVINA, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma, 2011. Lo studioso evidenzia come sia tipica del pensiero cristiano l'idea che la donna sia per natura inferiore all'uomo, ma che debba essere trattata con severità limitata, citando una lettera di Paolo, negli Atti degli Apostoli, afferma che l'uomo è intrinsecamente superiore alla donna, ha il diritto di comandarla, ma deve usare con moderazione e rettitudine il suo potere, spinto dall'amore verso di lei. La donna è sottomessa all'uomo dalla legge della creazione, che ha stabilito l'uomo capo della donna (1Cor. 11.3; Ef. 5.22-24; 1Tim. 2.13), ma "Non c'è più né Giudeo né Greco, non c'è più né schiavo né libero; non c'è più maschio e femmina. Tutti voi siete uno nel Cristo Gesù" (Gal. 3.28). Lo studioso, attraverso una attenta disamina delle fonti, evidenzia come quel contesto fosse caratterizzato da una molteplicità di spinte ideologiche, oltre che speculative, sovente in contraddizione tra loro, raccordate attraverso elaborazioni retoriche, ma concettualmente deboli.

affermare la propria identità e il suo re una propria sovranità. La cultura longobarda si scontra, tuttavia, con la mancanza di un'elaborazione compiuta della *scientia iuris*, che solo il diritto romano poteva offrire. È quasi gioco-forza, allora, per gli operatori del diritto longobardo impiegare categorie e lessico del diritto romano che era all'epoca usato e conosciuto dai Germani, ma non quello del *Corpus Iuris Civilis*, bensì quello della tradizione gota, che recepisce solo una parte dell'immensa produzione giurisprudenziale e normativa passata, come detto, funzionalizzato alle loro concezioni che si precisano nel tempo. Rispetto a Rotari, infatti, i capitolari di Liutprando evidenziano una maggiore organicità e compiutezza anche con riguardo al *mundio* muliebre, indice del cammino di un popolo che stava costruendo una cultura giuridica.

In definitiva, quel modello di potere maschile offerto dal *mundio* muliebre, secondo una certa dottrina, può essere disatteso, smentito dai documenti della prassi e da altri fattori che invece mostrano una donna che riveste un ruolo dinamico nella società longobarda e, per certi versi, migliore rispetto a quella romana.

Pertanto, sebbene, come affermato nelle righe precedenti, la disparità di genere continui ad essere un fenomeno radicato e universale, tuttavia non può essere legittimata sempre da modelli storici, non tutti. Dalla disamina delle fonti ora condotte, emerge, infatti, che il *mundio* muliebre longobardo non può essere considerato quello strumento di potere funzionale dell'uomo sulla donna su cui si basano ideologie anche moderne per impedire od ostacolare il pieno esercizio dei diritti delle donne. Contrariamente esso va rivisto alla luce di un contesto, quello della prassi, dal quale emerge che le donne potevano concludere negozi giuridici, disporre dei propri beni e persino del proprio *mundio*. Quel rigido potere maschile si trasforma, nei documenti giuridici, in una sorta di volontà congiunta dell'uomo e della donna.

Il passato, allora, più che giustificare pratiche discriminatorie, in questo caso, potrebbe essere letto come un modello all'interno del quale la differenza tra sessi era colmata da una protezione fisica verso la donna in un contesto sociale caratterizzato dall'uso della forza, ma non era visto come una sperequazione intellettuale, come si ritiene sovente. Si è riscontrato, infatti, che le norme che tutelavano la persona della donna, non impedivano la possibilità che ella esercitasse i suoi diritti patrimoniali.

Le disposizioni longobarde a tutela della donna risultano così di una straordinaria modernità che emerge, a mio avviso, anche da un confronto testuale con le disposizioni della Convenzione di Istanbul relative, in particolare, alla violenza psicologica (art. 33), agli atti persecutori (art. 34), alla violenza fisica (art. 35), sterilizzazione forzata (art. 39) e, altresì, alle molestie sessuali (art. 40).

I precedenti di tali norme possono essere ravvisati proprio nelle leggi longobarde, come nell'Editto di Rotari cap. 182, visto: *...parentes uero in potestatem habeant eam dandi ad alium maritum, ubi ipsi et illa uoluerint*. Al riguardo, seppur i genitori avessero dovuto acconsentire alle nozze, tuttavia la volontà della donna è era determinante. Si aggiunge che, qualora non avesse voluto, la donna non avrebbe dovuto essere costretta

al matrimonio: *et si tales fuerit mulier, quae maritum non uellit*; in modo simile al divieto dell'art. 37 della Convenzione sul divieto di matrimonio forzato⁹¹.

Anche il divieto di violenza, sotto sue varie forme, degli artt. 33, 34, 35 trova corrispondenza nell'ulteriore passaggio del cap. 182: *Et si ipse eam male habuerit aut tractauerit, et probatur, tunc liceat eam ad parentes suos reuerti; et si parentes non habuerit, tunc ad curtem regis habeat refugium, et mundium eius sit in potestatem regis*. Se il marito trattava male; la donna, ove provato, quest'ultima poteva tornare dalla sua famiglia di origine e se questo, per qualche motivo, non poteva avvenire, ella aveva la possibilità di trovare rifugio presso la corte regia. Anche la violenza domestica, punita ex artt. 36 ss., era severamente sanzionata nei cap. 186: *Si uir mulieri uiolentias fecerit, et in uitam tulerit uxorem, sit culpabilis sold. nongentos, medietatem regi et medietatem parentibus mulieris...* L'uomo pagava una multa e la donna era sciolta dal vincolo che lo legava a lui, potendo scegliere se tornare in famiglia o trovare protezione presso il re, e nel cap. 187 dell'Editto medesimo, non solo la violenza fisica, ma anche morale, ingiuriosa era punita e legittimava lo scioglimento del matrimonio in favore della donna: *Si quis uiolento nomine tulerit uxorem, conponat ut supra, et postea mundium eius faciat...*

Le leggi longobarde, in definitiva, rappresentano un modello avanzato per il tempo in cui furono emanate che dimostrano come la storia dei diritti delle donne non sia costellata solo da abusi, ma traccia un percorso complesso, frastagliato, nelle cui pieghe possono essere individuati anche le radici di moderni diritti umani, tutelati in ambito internazionale.

ABSTRACT: Il diritto internazionale è proteso alla repressione e prevenzione del *gender gap* nei confronti delle donne; affinché siano sradicate alcune ideologie che ostacolano la parificazione effettiva, tra uomini e donne, occorre rileggere alcuni modelli storico-giuridici, tra cui il *mundio muliebre*. Dalle leggi, risulta un istituto dai contorni fluidi, con una funzione di protezione, in un modo molto diverso rispetto al diritto romano, al quale è solitamente collegato. I documenti della prassi dimostrano da un lato un'applicazione del *mundio* incerta (che tende a sovrapporsi a una volontà congiunta del marito, del padre o del figlio) o assente, dall'altro un'attenzione particolare al valore pecuniario del medesimo. La monetizzazione del *mundio* è coeva, inoltre, all'ingresso del conio longobardo, con Rotari; tali elementi, unitamente ad altri trattati nella disamina, possono lasciar credere, che il *mundio* svolgesse una funzione di protezione della donna, in quanto appartenente a un gruppo – famiglia, chiesa, corte regia – ma anche economica, più che patrimoniale,

⁹¹ Art. 37: Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

consistente nell'incentivare lo scambio di moneta liquida nel regno longobardo del VII secolo.

KEYWORDS: *mundium* muliebre – disparità di genere – donne – tutela dei diritti delle donne – Convenzione di Istanbul.

INTERNATIONAL LAW AND GENDER GAP, OLD AND NEW IDEAS. THE CASE OF THE *MUNDIO MULIEBRE*, A STEREOTYPE TO REREAD

ABSTRACT: International law aims to repress and prevent the gender gap against women; in order to eradicate some ideologies that hinder effective equalization, between men and women, it is necessary to reread some historical-legal models, including the *mundio* of women. From a reading of the relevant pieces of legislation, the *mundio* appears to be an institution with fluid contours which has a protective function, very differently from its configuration in Roman law, to which it is usually linked. The documents of the practice show on the one hand an uncertain application of the *mundio* (which tends to overlap with a joint will of the husband, father or son) or its absence, on the other hand a particular attention to its pecuniary value. The monetization of the *mundio* is also contemporary to the introduction of the Longobard coinage by king Rotari; These elements, together with others discussed in the analysis, may lead to believe that the *mundio* had a protective function for women as members of a group – family, church, royal court – but also an economic one, rather than a patrimonial one, consisting in encouraging the exchange of liquid money in the Longobard kingdom of the 7th century.

KEYWORDS: *mundium* of women – gender gap – women – protection of women's rights – Istanbul Convention.